

Paratesto e metatesto giuridico nella tradizione testuale della *Carta de Logu* d'Arborea

Giulia Murgia
Università di Cagliari

RIASSUNTO: *L'articolo si propone di studiare la ricezione della Carta de Logu d'Arborea (un corpus di norme promulgato nel Giudicato sardo d'Arborea nel XIV secolo) attraverso i cambiamenti che interessano il paratesto e il metatesto giuridico dei testimoni appartenenti alla sua tradizione testuale.*

PAROLE-CHIAVE: *Carta de Logu d'Arborea – Filologia materiale – Paratesto – Metatesto giuridico*

ABSTRACT: *The paper explores the reception history of Arborea's Carta de Logu (a collection of norms published in the 14th century in the Sardinian kingdom of Arborea), that is fruitfully studied through the analysis of the paratextual and metatextual changes across the witnesses belonging to its tradition.*

KEYWORDS: *Arborea's Carta de Logu – Textual cultures – Paratext – Legal Metatext*

1. *La filologia materiale di fronte al testo normativo*

La produzione critica sorta intorno alla nozione di filologia materiale¹ ha manifestato la tendenza a fare dell'ambito letterario il proprio settore d'indagine privilegiato. Se è vero che ogni singolo testimone che di un'opera sopravvive costituisce un imprescindibile tassello per la ricostruzione di

¹ «Con filologia materiale, o più chiaramente *filologia delle testimonianze*, si intende non la semplice applicazione ai testi di criteri e metodi finalizzati al restauro della lezione originaria, ma la valutazione di una molteplicità di fattori contestuali dati dal testimone che quell'opera tramanda nelle sue coordinate materiali» (Zaccarello 2008, p. 3). Per un quadro dei principali filoni di indagine propri della filologia materiale, cfr. Cadioli - Mantovani - Saviotti 2008 e Zaccarello 2008.

una «storia della tradizione»,² quasi un'istantanea scattata in un particolare momento del suo percorso di produzione e fruizione, la rinnovata attenzione alla materialità dei singoli latori manoscritti e a stampa si applica spesso, nella concreta prassi ecdotica, a opere in cui la spinta all'intervento manipolatorio sul testo – intendendo per manipolazione qualsiasi attività che lasci traccia di quella riflessione storico-culturale che pressoché immancabilmente accompagna la ricezione testuale – è, in buona parte, “autorizzata” dalla natura stessa della tradizione d'appartenenza. Sono tanti gli elementi materiali traditi dai singoli testimoni di un testo letterario che la filologia delle testimonianze chiama in causa e a cui concede diritto di parola: scorrendo i titoli e gli autori dei componimenti che confluiscono in una silloge poetica si possono trarre proficue informazioni sul costituirsi o sul perpetuarsi di un canone letterario; la realizzazione di un apparato illustrativo ad accompagnamento di un codice può rivelarsi foderia di informazioni non solo sulle prime interpretazioni che del testo vengono elaborate, ma anche sulle coordinate geografiche di produzione del codice e, per esempio, sul suo confezionamento in un particolare *scriptorium*; che un testimone esibisca una particolare patina linguistica, di frequente, non è un dato che ci informa solo sulle competenze scritte del singolo copista e sui caratteri del suo idioletto, ma si rivela spesso utile, quando analizzato in chiave sociolinguistica, per l'analisi dei fenomeni di variazione del repertorio di una comunità, dietro i quali si cela talvolta il dispiegarsi di precise strategie di manipolazione del dettato o il cristallizzarsi di progressive tappe nell'elaborazione di una riflessione linguistica più generale condotta, più o meno consapevolmente, da quei centri di potere da cui promana il prestigio linguistico e che vanno via via imponendo uno standard o una *koinè*.

Pone problemi di natura parzialmente differente, invece, l'applicazione degli strumenti metodologici propri della filologia materiale alla tradizione dei testi di ambito giuridico.³ Il testo normativo, in quanto emanazione diretta di una committenza che coincide con la fonte stessa del diritto e che costringe, entro i lacci della propria autorità, la produzione e la ricezione del testo, è infatti sottoposto all'azione di spinte contrastanti, in parte diverse rispetto a quelle che agiscono intorno a un testo letterario. Da una parte, il testo di legge è tendenzialmente fisso: dal momento della sua promulgazione, il rispetto della sua fisionomia, anche e

² Pasquali 1957.

³ Sugli stretti legami che uniscono l'ermeneutica filologica a quella giuridica, si vedano in particolare i lavori di Mari 2005 e 2013.

soprattutto testuale, costituisce il suggello che ne garantisce l'applicabilità, nonché il principio posto a salvaguardia della ricerca di quel bene comune che è aspirazione connaturata a ogni forma di diritto positivo. D'altra parte, però, la produzione legislativa è direttamente influenzata dal mutare dei tempi, dei quali si fa specchio e interprete: ciò determina una fluidità testuale che espone il dettato normativo a continui rimaneggiamenti e aggiornamenti, che fissano altrettante tappe, ciascuna dotata di una propria autonomia, del ciclo di vita del testo. I testi normativi, anche medievali, tendono infatti a coagularsi in più redazioni consecutive, tutte legittime e legittimate, situazione, questa, che, a livello ecdotico, produce l'effetto di moltiplicare la nozione di originale e impone al filologo di affinare gli strumenti del mestiere per procedere all'individuazione delle stratigrafie legislative sovrappostesi nel tempo.⁴

Ma non è solo la fisionomia del testo normativo a godere di uno statuto testuale che si potrebbe definire di plasticità irregimentata. Si noterà infatti che il testo giuridico, al pari di quello letterario, è spesso accompagnato da attività ermeneutiche di mediazione:⁵ gli ordinamenti e gli statuti medievali difficilmente si offrono agli operatori del diritto nella loro nuda veste normativa e del tutto sguarniti di qualsivoglia sussidio giurisprudenziale. Più di frequente, infatti, l'accesso all'interpretazione del testo giuridico è assicurato dai cosiddetti metatesti, cioè da «testi giuridici a carattere esegetico».⁶ Testi e metatesti giuridici si trovano quindi in un rapporto di dipendenza biunivoco, che è sempre foriero di implicazioni storiche e storiografiche. Se in campo giuridico si guarda all'*interpretatio* come a un'attività principalmente ermeneutica, andrà ricordato che essa deve essere anche «intesa, almeno come è stata concepita per tutto il Medioevo, come attività nomopoietica», «come produzione di norme a mezzo di norme».⁷ L'obiettivo dell'interpretazione giuridica, in quanto lettura vincolata del testo di legge, è insomma quello di «neutralizzare la funzione “inventiva” e creativa dell'interpretazione»,⁸ arginando la variabilità

⁴ Come ricordava Paolo Mercè in una prima messa a punto della fisionomia della tradizione testuale degli *Statuti della Repubblica di Sassari*, un testo di leggi è un testo «che ammette, nella sua storia testuale, due grosse classi di varianti: accanto ad una parca quantità di deviazioni erronee dovute ad incidenti di copia o di trasmissione (quantità che si può in genere supporre più esigua che altrove, in quanto testo la cui sopravvivenza e funzione sono strettamente legate ad una rigorosa preservazione della lettera), vi può essere un numero anche assai largo di innovazioni “autentiche”» (Mercè 1986, p. 127).

⁵ Mari 2005, p. 214.

⁶ *Ibidem*, p. 213.

⁷ Mari 2013, p. 279.

⁸ Mari 2005, p. 216.

del fattore soggettivo. Ciò significa che, nel Medioevo, il testo normativo non può essere avulso dalle glosse che ne stabilizzano l'applicazione e che, offrendone un'esegesi, hanno l'obiettivo di adattarne il dettato ai bisogni pratici della vita civile.

Osservare quindi la tradizione di un testo normativo attraverso la lente della filologia materiale significa non solo esplorare la dialettica che si instaura tra il testo e le sue tappe redazionali, cioè i singoli momenti testuali attraverso cui si osserva la sua ricollocazione storico-culturale, ma anche la dialettica tra il testo e le letture giurisprudenziali che di volta in volta ne vengono fornite e che formano, insieme con il testo, un canone di riferimento consacrato dalla tradizione e dalla pratica. L'interpretazione diventa così «elemento integrante del procedimento che struttura, classifica e modella il reale nel quadro delle categorie giuridiche e per questo profilo non è dissociabile dal testo precettivo propriamente detto».⁹

Nella prospettiva di servirsi degli strumenti interpretativi propri della filologia delle testimonianze per indagare e valorizzare lo stretto connubio esistente tra testi e metatesti giuridici, il ricco panorama legislativo offerto dalla Sardegna dei Giudicati risulta altamente emblematico. È ipotesi ampiamente condivisa che nella Sardegna medievale siano esistite diverse *cartas de Logu*, cioè vari testi statutari prodotti nei quattro regni in cui risultava suddivisa l'Isola (Calari, Arborèa, Torres o Logudoro e Gallura).¹⁰ Di queste legislazioni, l'unico corpus normativo che sia giunto nella sua interezza (e in diverse redazioni) è la *Carta de Logu* del Giudicato d'Arborea, il regno ubicato nella parte centro-occidentale dell'isola con capitale ad Oristano e governato dai giudici Bas-Serra.

Con il nome di *Carta de Logu* d'Arborea si fa riferimento a un ampio corpus di norme, scritto in sardo arborense e promulgato dalla giudicessa Eleonora (1340-1402/1404 ca) presumibilmente tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 del Trecento, a parziale aggiornamento e modifica della *Carta de Logu* emanata a suo tempo dal padre di Eleonora, il giudice Mariano IV (1319-1375 circa).¹¹ La tradizione testuale della *Carta de Logu* d'Arborea (d'ora in poi *CdL*) annovera un manoscritto e dieci edizioni a stampa. Si presenterebbe dunque apparentemente ricca, se non fosse che i testimoni che ci sono pervenuti si dispongono, nella loro totalità, all'in-

⁹ Mari 2013, p. 280.

¹⁰ Un agevole quadro delle principali vicende della Sardegna medievale è ricostruito in Ortu 2005 e in Schena - Tognetti 2011.

¹¹ Per un approfondimento biografico sulla figura della giudicessa Eleonora, si veda Mattone 1993, mentre per il giudice Mariano IV, cfr. Mattone 2007.

terno di uno stemma bifido: un ramo fa capo all'unico manoscritto superstita,¹² conservato a Cagliari (Biblioteca Universitaria, ms. 211); l'altro ramo ha come proprio capostipite l'*editio princeps*,¹³ del quale oggi si conservano due esemplari, uno presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari (Inc., 230) e l'altro presso la Biblioteca Reale di Torino (Inc., I, 44). Le stampe successive all'*editio princeps* – 1560 (Cagliari, in realtà Napoli),¹⁴ 1567 (Madrid),¹⁵ 1607 (Napoli), 1617 (Sassari), 1628 (Cagliari), 1708 (Cagliari), 1725 (Cagliari), 1805 (Roma), 1826 (Parigi) – sono tutte, in diversa misura, dipendenti dall'incunabolo,¹⁶ ma liquidarle sbrigativamente come copie *descriptae* non renderebbe giustizia alla specificità degli interventi – particolarmente variegati soprattutto nelle soluzioni adottate nel para- e nel meta-testo – che nel corso dei secoli hanno parzialmente modificato l'assetto testuale della *CdL*.¹⁷ L'avvicinarsi di due distinte redazioni è la prova che il corpus di norme arborese è concepito come un testo aperto e dinamico, che reagisce in modo diverso ai tempi in cui è confezionato e alle esigenze per cui è pensato. A questa plasticità propria della tipologia testuale d'appartenenza, si aggiunge il lungo periodo di vigenza della *CdL* (fino al 1827, seppure con ampie deroghe), che non mancherà di condizionarne in parte l'assetto testuale e linguistico.

Nel presente contributo ci si propone dunque di riflettere sul valore delle testimonianze offerte dai singoli testimoni appartenenti alla tradizione manoscritta e a stampa della *CdL* d'Arborea. Da una parte, il fatto che la *CdL* abbia attraversato pressoché indenne cinque secoli di storia permette di osservarne l'ingresso in tipografia,¹⁸ quando sembra dotarsi di un apparato paratestuale e di un sistema indicale decisamente più articolato rispetto a quello che ci è fino a quel momento attestato. D'altra parte, in base ai testimoni che ci sono pervenuti, la *CdL* non conosce mai una circolazione autonoma, ma confluisce all'interno di raccolte che si organizzano come delle sillogi, nelle quali il testo normativo vero e proprio risulta corredato di un'interpretazione giurisprudenziale, anche solo con fun-

¹² Le edizioni del manoscritto sono due: Lupinu 2010 e, prima, Besta - Guarnerio 1905.

¹³ È recente la pubblicazione dell'edizione critica dell'*editio princeps*: Murgia 2016.

¹⁴ Cfr. *infra* § 2.

¹⁵ Nel 1571, a distanza di pochi anni dall'apparizione dell'ed. 1567, sembra che a Cagliari abbia visto la luce un'altra edizione, di cui non ci è però pervenuta alcuna copia, e di cui abbiamo notizia solo attraverso l'inventario dei beni posseduti dal giurista e bibliofilo Monserrat Rosselló (cfr. Murgia 2016, p. 27).

¹⁶ Si accoglie la ricostruzione stemmatica tracciata in Lupinu 2010.

¹⁷ Cfr. Cossu Pinna 1995 e Olivari 2004.

¹⁸ Cfr. Quondam 1983.

zione integrativa; il metatesto giuridico si deposita dunque sul testo pre-cettivo a formare nuove «stratigrafie culturali»,¹⁹ le cui implicazioni sono di volta in volta di natura linguistica, storiografica e perfino ideologico-identitaria.

2. *L'apparato paratestuale dalla tradizione manoscritta ai primi testimoni a stampa*

I primi passi da compiere nella tradizione testuale della *CdL* d'Arborea ci conducono ai testimoni più antichi, il ms. e l'inc., che sono dotati di pari dignità stemmatica, in quanto sembrano discendere da un comune archetipo. Il ms. BUC 211 è un codice cartaceo di 99 carte, contenente un gruppo di testi a carattere giuridico: il codice aggrega infatti tre unità codicologiche copiate da 5 mani diverse. La trascrizione di tutti i testi che confluiscono nel ms. 211 – in base ai risultati dell'attento esame dei dati paleografici e storici condotto da Giovanni Strinna e corroborato dall'*expertise* di Stefano Zamponi – si può collocare «in un arco temporale che va dal terzo quarto sino alla fine del XV secolo».²⁰ La *CdL* d'Arborea è contenuta alle cc. 1r-48v, in una versione che consta di 162 capitoli e alla cui copiatura hanno atteso due scribi differenti. Il ms. accoglie inoltre: le *Exposiciones de sa llege* (cc. 49r-63r), in sardo, recentemente ribattezzate *Questioni giuridiche integrative*,²¹ che raccolgono una serie di casi pratici, strutturati secondo lo schema *quaestio-solutio* tipico della scienza medievale, che vengono risolti facendo ricorso al Digesto; i cosiddetti *Capitols de Cort* (cc. 73r-86v), in catalano, che rappresentano una serie di richieste avanzate al re Alfonso il Magnanimo dai membri dello stamento militare e approvate dal sovrano nel 1452; il privilegio di unione perpetua alla Corona emanato da Ferdinando II a favore della città di Oristano nel 1479, anche questo redatto in catalano e collocato alle cc. 87r-95v.

La redazione della *CdL* trädita dal ms. è la prima redazione che ci sia pervenuta, ed è anche quella che sembra incarnare, secondo un'ipotesi largamente condivisa, la versione maggiormente rispondente alla volontà della giudicessa Eleonora. Ciò significa che, almeno quanto a ispirazione e stesura dell'«originale» da cui il ms., attraverso un archetipo, discende, il codice 211 sembra tramandare un testo databile alla piena età giudiciale:

¹⁹ Antonelli 1985, p. 207.

²⁰ Strinna 2010, p. 27.

²¹ Lupinu 2013a.

poiché la morte della giudicessa Eleonora è fatta risalire al 1402-1404 *ca*, il testo della *CdL* conservato nel ms. dovrebbe collocarsi cronologicamente in un periodo antecedente il 1409. È questa la data della famosa battaglia di Sanluri, lo scontro che segna la sconfitta dell'esercito arborense contro quello aragonese e, quindi, il definitivo tramonto del Giudicato d'Arborea e la nascita del Marchesato di Oristano (1410-1478), che sarà assegnato a Leonardo Cubello,²² appartenente a un ramo della famiglia giudicale di Bas, e già podestà di Oristano a partire dal 1407. In merito alla funzione svolta dal codice 211, il fatto che in esso siano raccolte le principali norme del diritto comune e municipale vigenti alla fine del Quattrocento nel Marchesato di Oristano avalla l'impressione, già suggerita dal suo modesto aspetto, che si sia trattato di un libro di servizio, non concepito per un uso legale, «data l'assenza dell'autenticazione in calce ai capitoli di corte e al diploma di Ferdinando II»,²³ forse commissionato da un ufficiale che necessitava di avere a propria disposizione un'antologia delle norme operanti nel Marchesato.

La seconda tappa della storia redazionale della *CdL* è segnata dall'apparizione della prima edizione a stampa. L'esemplare custodito a Cagliari (Biblioteca Universitaria, Inc. 230)²⁴ è un volume in 4° composto da 56 carte. Non essendo corredato di un frontespizio o di un *colophon*, l'inc. non può fornire alcuna precisa informazione di tipo editoriale, anche se lo studio delle sue caratteristiche fisiche ed editoriali consente di datarlo al 1480 *ca*. Il carattere di stampa impiegato è un «gotico di 82 mm per venti linee (comunemente noto come semigotico), con uso frequente di lettere lombarde al posto delle normali maiuscole»;²⁵ il testo è interamente disposto su un'unica colonna per carta, e ogni colonna consta di circa 34-36 linee. Anche la *princeps* è una silloge di testi giuridici, ma è organizzata in modo differente rispetto a quella ospitata nel ms.:

– le cc. 1r-43r dell'esemplare BUC, Inc. 230 accolgono la *CdL* in una versione più lunga, composta da 198 capitoli, rispetto a quella del ms., che

²² Putzulu 1985.

²³ Strinna 2010, p. 30.

²⁴ Ci si soffermerà sulla fisionomia dell'esemplare BUC, Inc. 230, per semplicità, visto che la disposizione delle diverse sezioni nelle carte è differente rispetto a quella dell'esemplare BRT, Inc. I, 44. È importante però sottolineare che una rigorosa collazione delle lezioni contenute nelle due impressioni quattrocentesche ha permesso di constatare con sicurezza che l'esemplare conservato a Cagliari e quello custodito a Torino sono due copie che appartengono alla medesima tiratura e nella quale non è stato possibile rilevare la presenza di alcuna variante di stampa. Per una descrizione più dettagliata dell'esemplare BRT, Inc. I, 44, si rimanda a Murgia 2016.

²⁵ Olivari 2004, p. 167.

ne contava appena 162. Tale difformità è, in parte, imputabile all'introduzione, nell'inc., di una trentina di capitoli provenienti dal cosiddetto *Codice rurale* di Mariano IV (cc. 28v-36r, capitoli 133-159, più il Proemio che apre la sequenza), un corpus di norme espressamente dedicate al diritto agrario. Altri capitoli presenti nell'inc. (131, 132, 174-182, 194-198) non hanno alcuna corrispondenza con quelli del ms., ma nulla di certo si può dire in merito alla loro provenienza, che si ipotizza legata ad altri *corpora* normativi circolanti nel Giudicato arborense o forse facenti parte della stessa *CdL* di Mariano;

– le cc. 43v-50r ospitano un testo presente nel ms., le *Questioni giuridiche integrative*, che nell'inc. sono aperte da un titolo differente (*Sequuntur infra sas leges pro sas cales si regint in Sardinga*) e attestate in una redazione differente da quella del ms.;²⁶

– alle cc. 51r-54v è inserito un rubricario generale, che inizia con la rubrica del cap. 20 e si conclude con quella del cap. 179. Mancano dunque all'appello le rubriche dei capitoli 1-19 e 180-198 e tale omissione si registra anche nell'esemplare a stampa torinese (BRT, Inc. I, 44). A questo rubricario generale si aggiunge, nell'inc., un sistema paratestuale costituito dalle rubriche poste ad apertura dei capitoli della *CdL*, pressoché assente, salvo rare eccezioni, nel ms.²⁷

Nonostante la parziale diversità dei due testimoni, il riconoscimento di almeno un errore monogenetico congiuntivo significativo che accomuna il ms. e l'inc. consente di asserire che entrambi i rami discendano da un archetipo comune viziato da errore²⁸ e che l'*editio princeps* attesti un nuovo strato legislativo non perfettamente coincidente con quello testimoniato dal ms. Per spiegare la particolare fisionomia dell'inc. è dunque necessario supporre che nella tradizione sia occorso un intervento di tipo interpolatorio e che la redazione data alle stampe sia stata interessata da un globale rimaneggiamento del testo di matrice "eleonoriana".

Osservando la composizione dei due testimoni, si constata l'esistenza di un preciso canone giuridico. Il fatto che le *Questioni giuridiche integrative* siano presenti sia nel ms. che nell'inc. dimostra che dovevano essere di fatto necessarie, nell'ultimo trentennio del '400 (e almeno fino all'edizione del 1628),²⁹ come supplemento della *CdL*. Le *Questioni giuridiche*

²⁶ Cfr. Lupinu 2013a.

²⁷ Cfr. Strinna 2010.

²⁸ Lupinu 2010, pp. 6-7.

²⁹ Le *Questioni giuridiche integrative* sono presenti, oltre che nel ms. e nell'inc., anche nelle edizioni 1560, 1607 e 1628. Nelle altre edizioni (1567, 1617, 1708, 1725) sono assenti perché sostituite dal commento del magistrato Girolamo Olives.

non sono però, come forse si potrebbe pensare, un testo pensato per rischiarare, in modo diretto, le eventuali zone d'ombra della *CdL*, ma semmai ne rappresentano un'appendice, nata in parallelo alla *CdL* e da essa pienamente indipendente, che mostra, come osservato da Lupinu, «l'avvenuto innesto di istituti giuridici tipicamente sardi nella compagine del diritto comune». ³⁰ La *CdL* non viene infatti neppure menzionata nelle *Questioni* e in esse si contemplano fattispecie giuridiche che si pongono «per la quasi totalità al di fuori dei casi disciplinati dal codice della giudicessa Eleonora». ³¹

Il canone di riferimento si modifica ulteriormente, nell'inc., con l'aggiunta (o, meglio, il recupero) del *Codice rurale* di Mariano; comprensibile la soppressione nell'inc., testimone pensato per l'ufficialità, degli altri testi presenti nel ms. (i *Capitols de cort* e il Privilegio di Unione del Marchesato alla Corona d'Aragona), sia per ragioni linguistiche, dato che si tratta di documenti redatti in catalano, sia per ragioni storiche. Se è vero, infatti, che l'inc. è da datare intorno al 1480, la prima edizione a stampa ci conduce in una nuova temperie culturale. Lo scontro tra il viceré Nicolò Carroz, nominato dal sovrano aragonese Giacomo II, e Leonardo Alagon, nipote ed erede del marchese di Oristano Salvatore Cubello, culmina nella battaglia di Macomer, combattuta il 19 maggio 1478, che si conclude con la sconfitta definitiva delle truppe sarde. La disfatta segna la fine di qualsiasi forma di autonomia, anche solo feudale, di ciò che sopravviveva dell'antico Giudicato d'Arborea: il Marchesato di Oristano e la contea del Goceano vengono infatti definitivamente incorporati alla Corona d'Aragona. Già nel 1421 il Parlamento presieduto da Alfonso V il Magnanimo aveva esteso l'applicazione della *Carta de loch sardesca* ai territori feudali del *Regnum Sardiniae*, ³² e questa decisione potrebbe aver comportato una prima occasione di ripensamento del testo statutario, ³³ anche se, ancora sul finire del XV secolo, come dimostra la datazione del ms., la versione circolante della *CdL* sembra essere quella di Eleonora. È dunque legittimo immaginare che dopo la data del 1421 oppure, più verosimilmente, all'indomani della stessa battaglia di Macomer, alcuni funzionari altamente qualificati, giurisperiti e *doctores in utroque* esperti negli ordinamenti locali, nel diritto romano e canonico e dotati di una conoscenza approfondita dei testi statuari comunali nonché delle costituzioni catalane, siano

³⁰ Lupinu 2013a, p. 186.

³¹ *Ibidem*, p. 189.

³² Restano escluse le città regie.

³³ Cfr. Costa Paretas 2004.

stati espressamente incaricati dalla Corona di rivedere e integrare la redazione tardo-trecentesca della *CdL*, con l'esplicito fine di renderla maggiormente compatibile con le esigenze della società contemporanea e di confezionarne una versione che fosse la più completa possibile, rifondendovi parte delle legislazioni anteriori. Ciò si inserirebbe peraltro nella politica del *redreç* burocratico avviata in Sardegna da Ferdinando II allo scopo di ottimizzare le ramificazioni della macchina statale nell'isola, attraverso un potenziamento dell'apparato di governo che mirava ad arginare il potere dei nobili feudatari salvaguardandone, però, l'autorità e il prestigio.³⁴

Le vicende storiche non mancano di condizionare le differenti fisionomie testuali e linguistiche dei testimoni. La presenza di più mani, di più menti e quindi di più sistemi culturali e linguistici che hanno operato alla trascrizione del testo – operazione che non è quasi mai del tutto innocente (si pensi alla difformità delle scelte grafiche tra la mano A e la mano B che si avvicendano nella copiatura del ms.) – e ad una sua pianificata rielaborazione (come nel caso dell'inc.) ci obbliga a fare i conti con una fondamentale disomogeneità: ciò che ci rimane di quel corpus normativo che si è soliti chiamare *CdL* d'Arborea non si configura come un individuo testuale monolitico, ma esprime il risultato del sovrapporsi di differenti strati legislativi.

L'operazione di “dissezionamento” storico che è necessario condurre sulla *CdL* si lega indissolubilmente all'analisi ecdotica. L'esame della *varia lectio* tra ms. e inc. mostra infatti una differente consapevolezza testuale nei due testimoni. Il lavoro compiuto dalle figure che attesero alla realizzazione del progetto editoriale messo in campo nella *princeps* si è tradotto in una serie di operazioni complesse e coordinate: alcuni capitoli attestati nel ms. (158, 160, 161 e 162) sembrano essere stati soppressi perché divenuti ormai superflui in seguito al recupero, dal recente passato giuridico, del *Codice rurale* di Mariano IV; alcuni degli ampliamenti dell'inc. sembrano svolgere una funzione di semplice abbellimento stilistico, altri di chiarificazione contenutistica, arrivando a comprendere dettagli di non secondaria importanza, spesso attinenti le stesse modalità applicative della norma; talvolta il rimaneggiamento investe particolari che attengono all'architettura testuale e produce delle modifiche mirate a garantire o rinsaldare i rimandi intratestuali e la consultabilità del testo.³⁵ Pare insomma di poter individuare una riflessione più generale, tradottasi in un'azione

³⁴ Cfr. Schena 2012.

³⁵ Per un approfondimento sulla natura di questi interventi cfr. Murgia 2016.

organica e coerente, che avrebbe guidato la revisione del testo della *CdL* prima che venisse data alle stampe. Una delle differenze più macroscopiche che separa la redazione del ms. da quella dell'inc. si riscontra nella presenza di un indice generale e di un sistema di rubriche ad apertura dei 198 capitoli dell'edizione a stampa: l'inc. allestisce insomma un vero e proprio apparato paratestuale, pressoché assente nel ms., a parte poche eccezioni rappresentate da alcune rubriche di capitoli e *ordinamentos*.³⁶ Le ragioni che possono spiegare l'assenza di un rubricario generale nel ms. 211 vanno soppesate con particolare attenzione. Stando ai dati che si ricavano dall'analisi del ms., non sembra che nel progetto originario fosse previsto l'inserimento di un indice generale delle rubriche, poiché la predisposizione delle carte del ms. non lascia ipotizzare che vi fosse una sezione pensata per accoglierlo. D'altra parte, però, tale assenza risulta perlomeno anomala: i testi normativi medievali si dotano spesso di sistemi indicali, che funzionano innanzitutto come utili strumenti di consultazione.³⁷ Inoltre, come sottolineato in numerosi studi sulla lingua del diritto, la scansione del testo in una precisa architettura rientra tra quei tratti che caratterizzano le scritture normative e che mirano a vincolarne l'interpretazione da parte del destinatario.³⁸ È verosimile dunque ritenere che una partizione interna del testo dovesse essere prevista, considerata anche l'aggiunta di alcune rubriche e la presenza di appositi spazi bianchi, con evidente funzione separatoria, tra i vari capitoli del ms.

La presenza di alcuni significativi errori-guida presenti nell'indice generale trådito dall'inc. consente di formulare perlomeno delle ipotesi sui suoi rapporti di derivazione: tutti gli indizi sembrano infatti indicare un rapporto di filiazione diretta del rubricario dal testo della stessa *editio princeps* o dal suo diretto antografo, che doveva presumibilmente essere un codice *interpositus* tra l'archetipo e l'inc.³⁹ L'esistenza di questa relazione di discendenza sembra plausibile per due ordini di ragioni: la prima è che il rubricario generale dell'inc. comprende e rielabora le rubriche di tutti i capitoli della versione a stampa, anche quelle che riguardano il *Codice rurale* di Mariano IV e i capitoli assenti nel ms. e, verosimilmente, assenti nell'archetipo; se anche questa prova non fosse di per sé sufficiente (dato che nulla vieta di ritenere che le rubriche dell'indice generale relative ai capi-

³⁶ Cfr. Strinna 2010, p. 43.

³⁷ Per restare in Sardegna, si pensi al rubricario contenuto nelle prime carte del *Breve di Villa di Chiesa*, lo statuto della città di Iglesias, giuntoci nella redazione del 1327 e scritto in una sorta di pisano coloniale (cfr. Ravani 2011).

³⁸ Mantovani 2008, p. 44.

³⁹ Cfr. Murgia 2016, p. 74.

toli assenti nel ms. possano essere state aggiunte in seguito o mutate dallo stesso modello da cui discendono il *Codice rurale* e i capitoli mancanti), un'ulteriore prova della dipendenza dell'indice generale dalla versione del testo trädito dalla *princeps* si ravvisa nel fatto che il rubricario generale riproduce gli stessi errori dell'inc. e a questi ne aggiunge di propri. Alcune evidenti corrottele presenti nell'inc. non potevano infatti figurare nell'archetipo, poiché molto difficilmente la loro assenza nel ms. può far pensare che il codice 211 possa averli emendati *ex ingenio* o corretti *ex libro*: si tratta quindi di innovazioni che si originano nel ramo di appartenenza dell'inc.

A sostegno di questa ipotesi, di seguito si mostrerà una serie di errori significativi, congiuntivi relativamente al rubricario rispetto all'edizione a stampa, e separativi contro il ms., errori che lasciano ragionevolmente supporre che il rubricario non possa che essere stato esemplato sulla versione trädita dalle stampe, della quale riproduce pedissequamente tutti gli errori. In questo senso, due errori dell'inc. ripetuti nel rubricario, più un terzo caso in cui il rubricario dimostra di banalizzare la lezione dell'inc., paiono particolarmente probanti:

1) Il cap. 43 della *CdL* sanziona chi tolga i pali o abbatta la recinzione o il fossato di demarcazione di una vigna, di un orto o di un recinto di buoi. Nell'inc. si legge la lezione *istungiarit*, da correggersi, sulla base della lezione del ms. e dell'alta frequenza dello stesso verbo in contesti simili, in *iscungiarit*, 3^a pers. sing. del congiuntivo imperfetto del verbo *iscungiare* con il significato appunto di 'abbattere o distruggere una recinzione (detto di una vigna, di un orto, di un fossato di demarcazione, di un recinto di animali)'. Il rubricario generale dell'inc. riproduce la lezione erronea dell'inc., cioè *istungiarit*.

2) Il cap. 127 disciplina i comportamenti obbligatori nel caso in cui il proprietario di un cavallo intenda dare l'animale a nolo o a vettura. Sia nel testo dei capitoli dell'inc. che nel rubricario generale si legge la lezione erronea *bintura* per *bitura* (dal lat. VECTURA), che è invece la variante trädita dal ms.

3) Particolarmente interessante nell'ottica della dimostrazione della dipendenza del rubricario dal testo dell'inc. risulta la lezione banalizzante *corona de parti*, presente nel rubricario al posto della lezione corretta *corona de portu*, attestata nel corrispondente cap. 53 dell'inc. In questo caso, come si vede, la lezione del rubricario non riproduce quella dei capitoli dell'inc., ma poiché nel ms. figura la lezione *corona de potestadi*, la forma grafica della lezione dell'indice generale ha tutta l'aria di essere una *lectio faciliior* originata dal fraintendimento della locuzione *corona de portu* atte-

stata nell'inc. In diversi documenti medievali sardi è infatti menzionata la figura del *maiore de portu*, un funzionario che, a quanto risulta dalle fonti, è incaricato di gestire le attività delle merci che transitano per il porto: il *maiore de portu* «vigilava sulla qualità dei prodotti in commercio, puniva le frodi, fissava il giusto prezzo, ispezionava i pesi e le misure e risolveva le controversie sorte in materia di mercato».⁴⁰ Come sottolinea Artizzu, «la più antica testimonianza a noi pervenuta sull'esistenza in Sardegna dell'ufficio del "maior portus" si trova in un documento del 1082 da cui risulta che in Torres agiva al servizio del giudice un funzionario così indicato»,⁴¹ ma se ne conoscono anche attestazioni più tarde: nella *Carta gallurese* del 1173, è menzionato un certo «Viviano maiore di portu Orisei»;⁴² nelle *Carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari*, provenienti dal Giudicato di Cagliari, è nominato un certo «Landulfellu, su ki fuit maiori de portu»;⁴³ nel *Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, importante registro monastico del Giudicato arborense, si parla di «Mariane de Barca maiore de portu»⁴⁴ e di «Pandulfinu maiore de portu»;⁴⁵ anche nell'altro importante corpus normativo sardo, gli *Statuti della Repubblica di Sassari*, viene rievocata questa carica: «appita per issos mercatantes sa puliça dave su maiore de portu»;⁴⁶ nella stessa *CdL d'Arborea*, il *maiore de portu* è menzionato in un altro capitolo, il 105, nel quale si stabilisce che i tavernieri siano tenuti a recarsi ad Oristano per prendere le misure dei liquidi in uso nel Giudicato. Non vi è dunque, a quanto è dato sapere, alcuna notizia diretta dell'esistenza di una *corona de portu*, ma l'attestazione in numerose fonti di personaggi insigniti dell'incarico di *maiore de portu* lascia ritenere che il *maiore* abbia presieduto anche la relativa *corona* ('assise in cui si amministra la giustizia, collegio, tribunale') e lascia inoltre supporre che sia questa la lezione corretta tra le tre (*corona de portu*, *corona de potestadi*, *corona de parti*). Per quanto riguarda la lezione del ms., l'editore del testo, Giovanni Lupinu, decide, prudentemente, data l'incompletezza delle informazioni in nostro possesso sulle figure che operavano nell'apparato amministrativo sardo, di lasciare a testo la lezione *corona de pote-*

⁴⁰ Casula 1994, p. 255.

⁴¹ Artizzu 1995, p. 55. Il documento è stato edito recentemente da Fadda 2002 (documento II, pp. 114-116) e i *maiores de portu* menzionati sono due: «maiores de portu Dorgotori Tussia et Stefanum Striga» (p. 116).

⁴² Blasco Ferrer 2003, vol. I, documento XXV, p. 177.

⁴³ *Ibidem*, vol. I, documento V, p. 64. Cfr. Solmi 1905, carta IX, p. 22.

⁴⁴ Viridis 2002, scheda 85.

⁴⁵ *Ibidem*, scheda 110.

⁴⁶ Guarnerio 1892-1894, p. 27.

stadi; va detto, però, che non sembrano esistere, nei documenti, altre attestazioni né di una *corona de potestadi* né di un funzionario giudicale che godesse dell'incarico di *maiore de potestadi*. Di fronte a questa divaricazione nella tradizione, più che pensare a una diffrazione originata da una lezione problematica nell'archetipo (magari un *titulus* frainteso o un guasto meccanico), sarà plausibile ipotizzare che la lezione *corona de parti* del rubricario rappresenti, in ragione della sua forma grafica, la banalizzazione della lezione dell'inc. *corona de portu*, forse originata da una cattiva lettura o da una semplice svista, magari causata dalla dettatura del testo, da parte del compositore chiamato ad allestire i caratteri sulla pagina.

A questi errori congiuntivi rispetto all'inc. e separativi rispetto al ms., il rubricario dell'inc. aggiunge alcuni errori propri, innovazioni che paiono del tutto autonome, non essendo presenti né nel ms. né nell'inc. Se ne forniscono alcuni esempi:

1) *festra* per *fenestra*, 'finestra' (< lat. FENESTRA) nella rubrica del cap. 33;
 2) *iurari*, 'giurare' (< lat. IURARE) per *iuigari*, 'giudicare' (< lat. IUDICARE) nella rubrica del cap. 71;

3) *fidi*, 'fede' (< lat. FIDEM) per *fictu* (probabile italianismo da *fitto*), nella locuzione *terrali de fictu*, 'colono affittuario', nella rubrica del cap. 92.

Il ragionamento sulla presenza/assenza del rubricario generale nel ms. o nel comune archetipo si può ulteriormente arricchire se si prende in considerazione l'edizione della CdL del 1560.⁴⁷ Questa edizione, la prima successiva alla *princeps*, è stata al centro di un lungo dibattito sul luogo di produzione: nel frontespizio si legge infatti «*Callerii, apud Stephanum Moretium, MDLX*», ma la localizzazione cagliaritano della stamperia di Stefano Moretto nonché la datazione dell'ed. costringerebbero a retrodatare la cronologia, considerata ufficiale, dell'ingresso dell'arte tipografica in Sardegna, il 1566, anno in cui, in base alle fonti, risulta venire assegnato un regolare privilegio alla tipografia di Nicolò Canelles. Gli studi compiuti da Ledda sui caratteri editoriali della cinquecentina permettono oggi di attribuirne la paternità ai torchi di Mattia Cancer, tipografo operante in quello stesso periodo a Napoli. I riferimenti a Stefano Moretto e alla città di Cagliari che si leggono nel frontespizio saranno dunque da intendersi «non come luogo di stampa [...], ma come sede della 'azienda' editoriale

⁴⁷ *A laude de Iesu Christo Salvatore Nostro et exaltamento de sa iusticia. Principiat su libro des-sas Constitutiones et Ordinationes Sardiscas fattas et ordinadas per issa Illustrissima Sengora donna Alionore per issa gracia de Deus Iuyguissa d'Arbaree, Contissa de Gociani et Bescontissa de Basso, intitulado Carta de Logu, su quale est divididu in .cxviii. capidulos secundu si monstrat in sa Taula sequente, Callerii, apud Stephanum Moretium, MDLX.*

del Moretto e della sua libreria».⁴⁸

Per tornare alla questione del rubricario dell'inc., come si è sopra ricordato, sia nell'esemplare dell'inc. conservato a Cagliari che in quello custodito a Torino non tutti i capitoli godono di un riferimento nel rubricario generale: l'indice generale comprende infatti le rubriche che vanno dal cap. 20 al 179, mentre risultano assenti i capitoli compresi tra l'1 e il 19 e tra il 180 e il 198. L'ipotesi più plausibile è che questa assenza sia da interpretare come una lacuna e non come una volontaria omissione, anche se non è chiaro quale accidente possa essere intervenuto, nella trasmissione del testo, che possa motivare l'assenza, in entrambe le copie della *princeps*, di queste rubriche.

Il fatto che nell'ed. 1560 compaiano anche le rubriche dei capitoli che mancavano nell'edizione a stampa è però un indizio che può farci ragionevolmente supporre che tali rubriche fossero originariamente previsti nella *princeps*. L'ed. 1560 è infatti considerata la sola stampa che segua «in modo assai fedele il dettato dell'*editio princeps*, di cui ripropone generalmente persino gli errori più evidenti e macroscopici».⁴⁹

Basta infatti osservare alcuni *loci critici* del rubricario della *princeps* e metterli a confronto con il trattamento che questi subiscono nell'ed. 1560 per constatare la fondatezza di questa affermazione: il caso più emblematico è dato dalla riproposizione dell'errore contenuto nella rubrica del cap. 33, dove si legge la lezione *festra* per *fenestra*, qui pedissequamente riprodotto, nonostante si tratti di un errore facilmente emendabile per congettura. Il rubricario dell'ed. 1560 aggiunge poi diversi errori propri. Se la lezione *collau* per *coallu* ('cavallo') alla rubrica del cap. 27 potrebbe rappresentare un esempio di errore indotto da un banale spostamento dei caratteri, significativa è però la lezione *impressioni*, che è un evidente fraintendimento di *im pressoni*, 'nella persona, fisicamente', che si legge nella rubrica del cap. 65.

Resta da capire se chi allestì la cinquecentina disponesse di un esemplare dell'inc. che non ci è pervenuto e che conteneva le rubriche mancanti, nel qual caso dovremmo considerare mutili i due esemplari dell'inc. che ci sono pervenuti, oppure se l'aggiunta di queste rubriche rappresenti una iniziativa personale dell'ed. 1560, come reazione, mirata a raggiungere una condizione di completezza, di fronte a quello che doveva essere percepito come un palese difetto della *princeps*. Poiché però non paiono esserci dubbi circa l'assoluta aderenza testuale dell'ed. 1560 alla *princeps*,

⁴⁸ Ledda 2012, p. 138.

⁴⁹ Lupinu 2010, p. 8.

non si rischia di andare troppo fuori strada se si immagina che, riproponendo da vicino ogni aspetto del proprio antigrafo, anche il rubricario sia stato replicato fedelmente, e che se le rubriche dei capitoli 1-19 e 180-198 fossero state realmente mancanti nell'inc., l'ed. 1560 avrebbe mostrato la medesima lacuna. Se nella recente edizione dell'inc. della *CdL* si è dunque deciso di pubblicare il rubricario nella versione proposta dall'inc., non integrando dunque i capitoli mancanti a partire dall'ed. 1560, si decide qui di fornire, nell'Appendice posta alla fine del presente contributo, una trascrizione critica delle rubriche mancanti nel sommario dell'*editio princeps* della *CdL*.

La verosimile dipendenza del rubricario generale, che ci è pervenuto tramite la *princeps*, proprio dalla redazione trädita dall'inc. stesso e, dunque, la sua pressoché certa assenza perlomeno nell'archetipo comune a ms. e inc. sono indizi che consentono forse di intravedere l'influenza dei cambiamenti tecnologici e culturali in atto alla fine del Quattrocento sulla fisionomia testuale della *CdL*, cambiamenti imputabili al delicato passaggio alle modalità di trasmissione a stampa. Se infatti si dimostrasse con certezza che il sommario sia una sezione pensata appositamente per la *princeps*, sarebbero proprio le esigenze dell'industria tipografica a motivare l'inserzione di elementi paratestuali e di corredo, tra cui le tavole degli argomenti e gli indici.⁵⁰ Ma se anche questa ipotesi fosse destinata a rimanere tale, il fatto stesso che nel rubricario generale dell'inc. emergano fenomeni linguistici (per es. l'articolo determinativo plurale *is*, valido sia per il maschile che per il femminile, oppure il futuro perifrastico con l'uso del connettore) non perfettamente in linea con l'*usus scribendi* del testo della *princeps* e che sono riconducibili a un periodo più tardo,⁵¹ consentirebbe di riconoscere nell'indice generale della prima edizione a stampa un nuovo strato testuale, pensato per rispondere all'aggiornamento complessivo a cui la *CdL* viene sottoposta in epoca ormai catalana.

3. Paratesto e metatesto giuridico nelle edizioni 1567, 1617 e 1805

Cristallizzatasi nella versione ufficiale messa a punto nella prima edizione a stampa, la fisionomia testuale della *CdL* sembrerebbe, a un primo superficiale sguardo sulle edizioni a stampa che si susseguono fino alle soglie

⁵⁰ Sul confezionamento dei libri nelle tipografie di Quattro e Cinquecento, si veda Trovato 1991. Per uno studio specifico dedicato agli indici, cfr. Tavoni 2009.

⁵¹ Murgia 2017a.

dell'età contemporanea, pressoché impermeabile al fluire dei tempi. In realtà, ancora una volta, sono il paratesto e, insieme ad esso, il metatesto giuridico a subire le maggiori sollecitazioni, poiché sono queste le sezioni testuali che si devono adattare alle istituzioni che di volta in volta presiedono alla circolazione dell'opera e alle diverse fasi di elaborazione dell'interpretazione giuridica che caratterizza la riflessione specialistica sul corpus normativo sardo. Essenziali, per stabilire il valore applicativo del testo, risultano quindi le sezioni paratestuali, nelle quali si ricomprendono non solo gli indici, ma anche le epistole dedicatorie e le autorizzazioni regie, nonché quelle sezioni metatestuali che accolgono gli approfondimenti giurisprudenziali.

Nel caso della *CdL*, si è visto che l'ed. 1560 non apporta alcuna significativa modifica al testo, mentre la qualità estetica della stampa comincia ad allinearsi al gusto cinquecentesco: se la *princeps* era priva di frontespizio, di *colophon* e di immagini, l'ed. 1560 si dota di alcune silografie, di un frontespizio particolarmente curato e strutturato, e lo stesso impiego del carattere gotico di stampa, tipico dei testi giuridici, consente al lettore più avvertito di inquadrare il testo, anche solo ad una prima occhiata, all'interno del genere d'appartenenza.⁵²

L'edizione immediatamente successiva a quella del 1560 è, significativamente, stampata a Madrid e vede la luce nel 1567 per le cure del giureconsulto di origini sassaresi Girolamo Olives: Hieronymi Olives Sardi utriusque censurae doctoris et militis Regij Consiliarij, ac in Sacro supremo Regio consilio domini nostri Regis Hispaniarum Fisci et regij patrimonij advocati, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam, cum repertorio operis et tabula propria capitulorum quae erat in impressione veteri, quod repertorium et tabula habentur infra post finem operis. Errores impressionis sunt infra post tabulam*, Madriti, in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum, MDLXVII.⁵³ È questa la prima edizione contenente i *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu*, puntuali commenti linguistici e minuziose glosse giuridiche in latino alla *CdL* redatti dallo stesso Olives. Nel 1554, Girolamo Olives viene nominato avvocato fiscale del Regno (primo tra i giuristi sardi), entrando ufficialmente nel Consiglio d'Aragona, il tribunale di massima istanza della Monarchia ispanica,

⁵² Cfr. Ledda 2012, p. 143.

⁵³ «I *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* constano di un volume in folio che riporta, usando caratteri romani in tondo e in corsivo, il testo del codice a tutta pagina e il dotto e accurato commento, in latino, su due colonne. [...] il testo è composto da 4 carte non numerate, 124 pagine, 13 carte non numerate, per un totale di 198 capitoli» (Olivari 2004, p. 172).

quello cioè «in cui a corte si trattano le cause giudiziarie e gli affari dei regni lontani».⁵⁴ Con quest'opera Olives intende perciò fornire un utile strumento di consultazione e di interpretazione degli ordinamenti sardi agli avvocati, ai magistrati, ai notai e, in generale, ai funzionari dell'apparato burocratico della macchina giudiziaria della Sardegna cinquecentesca. Emblematica è la scelta del 1567 quale anno di pubblicazione dei *Commentaria*, che dovette molto probabilmente, come acutamente osservato da Mattone, essere stata frutto di una pianificazione editoriale strategica, essendo questa la data in cui il sovrano Filippo II promulgò a Madrid la *Nueva recopilación* delle leggi del Regno. Il complesso lavoro esegetico di Olives, iniziato già a partire dal 1555, poté dunque inserirsi all'interno del «movimento di ricompilazione della normativa dei diversi regni della monarchia, dalla Navarra a Valencia, dai Paesi Baschi alla Catalogna».⁵⁵ La sua autorevole voce, dotata del suggello reale, giunge direttamente dal centro dell'Impero; l'ed. 1567 è infatti la prima a dotarsi di una serie di lettere d'autorizzazione e dell'*imprimatur* reale di Filippo II.

A differenza della *princeps* e dell'ed. 1560, Olives non inserisce nella sua edizione madrilena le cosiddette *Questioni giuridiche integrative*; tale scelta – che condiziona anche le edizioni a stampa che discenderanno dai *Commentaria* (edd. 1617, 1708 e 1725) – è indicativa di un ripensamento della silloge di testi che viene idealmente concepita come canone giuridico pensato per l'interpretazione della normativa isolana. Il commento, «che perfezionò in termini dottrinalmente più maturi il processo di inserimento [della *CdL*] nel diritto comune»,⁵⁶ si snoda attraverso uno schema ben preciso: la riflessione prende avvio dalla parafrasi in latino del testo, che spesso viene diviso, per facilitare la consultazione, in *particulae*; si entra poi, di solito contestualmente alla parafrasi, nel merito del testo, che sia anche solo per chiarirne i passi oscuri, per correggerne una lezione corrotta o per riflettere sulla lingua e sulla storia della Sardegna; infine vengono passate in rassegna le diverse teorie giuridiche e le citazioni tratte dalle *auctoritates* della giurisprudenza romana sono generosamente sparse nell'argomentazione, che attraversa e compendia anche il pensiero di autori medievali quali Bartolo, Baldo, Luca da Penne, Alberto da Gandino, Alberico da Rosate. Olives segnala inoltre gli aggiornamenti giuridici, che servono da complemento agli operatori del diritto: un esempio su tutti si ritrova nel rimando alle ordinanze di Don Antonio de Cardona, viceré in

⁵⁴ Arrieta Alberdi 2010, p. 43.

⁵⁵ Mattone 2012.

⁵⁶ Lupinu 2013, p. 211.

Sardegna nella prima metà del '500,⁵⁷ quando Olives precisa, in riferimento al cap. 186 della *CdL*, «Istud capitulum fuit confirmatum per capitulum decretatum in curia don Antonij de Cardona in capitulis datis per brachium militare, c. 64».⁵⁸

Ma i *Commentaria* vanno ben oltre il loro ufficio esegetico e si caricano di un evidente risvolto ideologico. Le glosse di Olives sono spesso costruite attraverso l'evocazione di immagini dotate di un forte valore simbolico e retorico: ne è prova la ricerca e l'individuazione, nei commenti ai primi capitoli della *CdL*, di un modello biblico e scritturale che, secondo Olives, avrebbe originariamente informato la stesura del corpus arborescente. Lo stesso inserimento di Eleonora in una prestigiosa galleria di regine antiche e moderne ottiene l'effetto di "ispessire" la statura politica della giudicessa,⁵⁹ mentre la rievocazione dell'esperienza di autonomia giudiciale sollecita in Olives una lettura che non è esagerato definire mitopoietica proprio in ragione della sua tendenza a un'idealizzazione storica che nel Cinquecento è forse già collettiva, e sintomo del nascere di un'aurorale idea di nazione sarda,⁶⁰ di cui il giureconsulto si fa precoce interprete. Quei *Commentaria* che dovrebbero insomma farsi innocente veicolo della *scientia iuris* ottengono l'effetto di calare la Sardegna in un confronto alla pari, non solo giuridico, con le altre legislazioni e storiografie nazionali. Attraverso la lente di Olives, la *CdL* appare come un monumento giuridico in cui il diritto consuetudinario isolano, frutto di un'originale esperienza di autodeterminazione politica, si incardina precocemente nel solco della tradizione romana, con ciò ridimensionando, ad occhi diversi da quelli sardi, anche la presunta eccentricità della Sardegna, il cui diritto patrio risulta alimentato da quella stessa cultura europea alla quale risulta imparentata in virtù di una comune discendenza dal diritto comune di matrice giustiniana.

Per quanto non contengano una sezione specificamente dedicata alla questione della lingua sarda – della quale Olives segnala l'assoluta specificità sottolineando che la *CdL* è scritta «in sermone vernaculo Sardo ab omni alio ydiomate diverso»⁶¹ – i *Commentaria* di Olives costituiscono

⁵⁷ Cfr. Fodale 1976.

⁵⁸ Olives 1567, c. 121r, cap. 186.

⁵⁹ Tale lettura porrà peraltro le basi per una reinterpretazione della figura della giudicessa «nel XVIII secolo in chiave "patriottica", cioè come una aperta esaltazione del ruolo di Eleonora» (Mattone 1995, p. 21, nota 17).

⁶⁰ Cfr. Dettori 2012 e Virdis 2012.

⁶¹ Olives 1567, c. IIIv, dell'Epistola dedicatoria *Ad sacrum et catholicum dominum nostrum regem Philippum*.

una miniera di preziose osservazioni (socio)linguistiche. Rispetto alla Sardegna del XVI secolo, immersa in differenti tradizioni linguistiche e culturali coesistenti all'interno di una singola comunità, in un Cinquecento in cui la funzione di polo linguistico alto comincia ad essere assunto dal castigliano, ma con il catalano che continua in Sardegna a ricoprire il ruolo di lingua del mondo urbano, dei notai e dell'amministrazione ecclesiastica, Olives si pone, in particolare nelle sequenze con finalità traduttive, come una sorta di mediatore linguistico e culturale. Le sue glosse funzionano talvolta come degli "agglutinatori" semantici ed interlinguistici, condensando intorno alla parola "difficile" una serie sinonimica di grande utilità per la ricostruzione non solo del sardo, ma anche delle altre lingue medievali che con il sardo sono entrate in contatto.⁶²

Nella prospettiva paratestuale qui adottata, decisamente significativa è inoltre la rete di rimandi intratestuali che Olives tesse intorno alla *CdL*, creando una fitta maglia di richiami tra capitolo e capitolo che assicurano al lettore l'"usabilità" massima del testo. Nelle glosse latine di accompagnamento ai capitoli si leggono spesso indicazioni come «De isto capitulo [187] dixi supra in c. 109 rubri. 'de is paximentos'»,⁶³ oppure «De materia istius capituli 194 et sequentis fuit dictum supra in cap. 112».⁶⁴ Sempre su questa linea si colloca anche la realizzazione di un lungo ed esaustivo *repertorium materiarum operis*, in cui, in ordine alfabetico e sempre in latino, sono elencati i principali istituti giuridici e le varie fattispecie passate in rassegna nel testo e nelle glosse, con il rimando preciso al numero del capitolo e alla paginazione dell'edizione. Se ne riporta uno *specimen* per dare un'idea della complessa macchina paratestuale allestita da Olives:

Abbas et Prelati licet non sint naturales habentur ut tales in c. 88 num. 1 fol. 78 col. 3.

Absentes a villa tempore delicti non tenentur contribuere in machitia vel pena comunali in cap. 6 nu. 7 fol. 12 col. 2.

Actore non probante an reus debeat iurare de veritate in cap. 69 num. 6 fo. 68 col. 2.

L'architettura paratestuale costruita intorno al testo muta e amplifica il valore dell'oggetto che racchiude. Il *repertorium* offre infatti un imprescindibile strumento a chi si serve della *CdL*: è il sintomo, da un lato, della meticolosa opera di ricollocazione del diritto sardo all'interno degli istituti

⁶² Cfr. Murgia 2014.

⁶³ Olives 1567, c. 121r.

⁶⁴ *Ibidem*, c. 123r.

giuridici latini condotta attraverso le glosse, e d'altra parte, nel suo offrirsi a una veloce compulsazione, permette, a coloro che si accingono a impiegare le norme sarde anche solo per singole questioni e aspetti, di modulare e scomporre il testo. Dopo il *repertorium*, Olives aggiunge un *index*, che intitola *Sa taula de sos cabidulos* ('La tavola dei capitoli'), che è chiaramente ripreso da quello dell'inc., anche se in diversi punti rimaneggiato.

Il paratesto e il metatesto giuridico dei *Commentaria* non sono, però, solo un inerte esoscheletro calato sull'opera: sono queste le sezioni in cui Olives indossa i panni del filologo e del linguista, i luoghi in cui motiva i suoi interventi sul testo e nei quali condiziona più direttamente la ricezione. Ancora oggi i suoi commenti sono tanto rilevanti da fornire spesso la chiave di soluzione di numerosi dilemmi posti dal testo⁶⁵ e il suo intuito ecdotico coglie così spesso nel segno, specie quando si confronta l'emendamento da lui proposto con la lezione riportata nel ms., che ci si è domandati se il giureconsulto avesse sotto gli occhi un esemplare appartenente alla tradizione manoscritta (forse una copia a noi non pervenuta o lo stesso ms. di cui siamo in possesso) che gli avrebbe consentito di intervenire con tanta sicurezza sui passi difettosi o sulle lacune. Una simile ipotesi si scontra però con ciò che lo stesso Olives asserisce nell'epistola dedicatoria *Ad sacrum et catholicum dominum nostrum regem Philippum* con la quale apre i suoi *Commentaria*, nella quale dichiara di essere intervenuto a sanare «literam plurium capitulorum mendosam propter corruptam impressionem» (non parla dunque di un manoscritto, ma di una *impressionem*, cioè di un esemplare a stampa), fornendoci così la prova che le correzioni alle «corruptelas et mendosas dictiones» del testo siano interamente frutto del suo ingegno. Sono numerosi i luoghi testuali che Olives riscrive grazie al suo acume filologico e le sue riflessioni sulle motivazioni degli emendamenti rappresentano peraltro un'interessante testimonianza dell'attività cinquecentesca di critica del testo. Se ne riportano alcuni esempi: «Litera istius capituli in fine est mendosa et vult stare 'si bi lu proat paghit .xv. liras, et si non bi lu proat paghit .xxv. liras' et sic litera est transposita ista duo capitula 189 et 190 declaravi supra in c. 44 sub rubri. 'De qui accusarit' ubi vide»;⁶⁶ e ancora: «et adverte quod litera est mendosa ibi 'ad qui hat a chertari et perder s'at' nam li 'perder s'at' vult stare 'et pretender s'at'»;⁶⁷ oppure: «Ordinamentos de imprestaciones et possessiones, haec litera huius titu. est mendosa et vult stare "De prae-

⁶⁵ Cfr. Lupinu 2010, p. 8.

⁶⁶ Olives 1567, c.121v, nota al cap. clxxxix.

⁶⁷ *Ibidem*, c. 65v.

scripciones et possessiones”»;⁶⁸ «et text. sequitur nunc mendose ‘chessa’ vult dicere ‘cussa causa’».⁶⁹

Si comprende dunque per quante e quali ragioni i *Commentaria* di Olives abbiano esercitato una così profonda influenza sulle edizioni ad essi successive e fino ai tempi moderni. Nell’ottica, qui adottata, del rilievo che la filologia materiale assegna all’evoluzione del paratesto e del metatesto nei singoli testimoni quali luoghi privilegiati per illustrare i meccanismi di ricezione del testo, si selezionerà allora un unico esempio, tra i molti possibili, che risulta emblematico dell’autorevolezza dell’ed. 1567.

La sezione della *CdL* compresa tra i capitoli 45-49 è dedicata agli *Ordinamentos de foghu*, cioè alle norme predisposte dai giudici in materia di incendi. La *CdL* prevede l’applicazione di specifiche regole di condotta per garantire la prevenzione degli incendi, dolosi o colposi, a tutela del patrimonio boschivo e arativo dei villaggi delle *curadorias* del Giudicato nonché delle abitazioni private, e l’irrogazione di sanzioni molto pesanti ai rei. Il cap. 49, in particolare, si concentra sulle disposizioni da seguire per la predisposizione della *doa*, una cintura tagliafuoco atta a contenere il propagarsi degli incendi. Di seguito si cita il cap. 49 nella redazione dell’inc..⁷⁰

Constituimus et ordinamus qui sas villas qui sunt usadas de faghère sa doha pro guardia dessor foghu, deppiant·illa fagher sa doha secundu qui fudi usadu per temporale ciaschaduna villa in sa habitazioni sua. Et qui no l’at aviri fata per sanctu Pedru de lampadas, paghit *soldos* .x. per *homini*. Et issa villa qui l’at faghère, fazat·illa qui foghu *non* la barighit, sa doha. Et si foghu illa barighat et faghit perdimentu, paghit sa villa *soldos* .x. per *homini*, secundu qu’est usadu, et issu curadore *libras* .x. assa corte. Et si su curadore comandarit assus iuradus over a sus ateros *hominis* dessa villa de faghère sa dicta doha et *non* la fagherent, paghint comonalimenti sa pena qui deviat paghare su officiali et icussu officiali siat liberu.⁷¹

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *Ibidem*, c. 67v.

⁷⁰ Nel caso del cap. 49, non si segnalano divergenze significative rispetto alla versione attestata nel ms.

⁷¹ La citazione è tratta da Murgia 2016, p. 282. Di seguito la traduzione del capitolo 49, realizzata ad opera di chi scrive: «Stabiliamo e ordiniamo che i villaggi che hanno l’uso di fare la *doa* a guardia del fuoco, la debbano fare, la *doa*, secondo ciò che fu usato nel tempo solito [nel periodo consueto], ciascun villaggio nel proprio terreno. E chi non l’avrà fatta entro San Pietro a giugno [il 29], paghi 10 soldi per uomo. E il villaggio che la farà, la faccia in modo che il fuoco non la valichi, la *doa*. E se il fuoco la valica e provoca danni, il villaggio paghi 10 soldi per uomo, secondo la consuetudine, e il *curadore* 10 lire alla corte. ³E se il *curadore* comandasse ai giurati o agli altri uomini del villaggio di fare la detta *doa* e [questi] non la facessero, paghino tutti insieme la pena che doveva pagare l’ufficiale e l’ufficiale sia libero [dal pagamento]».

La *CdL* stabilisce, qui e nei capitoli precedenti, il periodo limite entro il quale tale operazione deve essere compiuta, e cioè tra la festa di Santa Maria, l'8 di settembre, come specificato al cap. 45, e la festa di San Pietro, il 29 giugno, come si stabilisce nel cap. 49. Il perché non è esplicitato, ma è facilmente desumibile: dopo giugno, le alte temperature, la vegetazione inaridita dal caldo e il forte vento che spesso sferza l'isola espongono villaggi, boschi e campagne al rischio concreto che un eventuale incendio possa estendersi velocemente.

Olives, nel commentare questo capitolo, si sofferma ad approfondire la voce *doa*:

Pro declaratione text. est sciendum *quod* in aliquibus villis erat et est solitum praevenire ista damna provenientia ex incendijs, dolando loca unde ignis potest transire et confoveri foeno et alijs tribulis. Nam dolare est abradere *cum* falce vel dolabra et hinc tex. noster dicit 'doa' illum locum sic *dolitum*, nam est verbum latinum corruptum.⁷²

Come si vede, Olives mette il vocabolo *doa* della *CdL* in relazione etimologica con il verbo latino DOLARE, che ha il significato di 'lavorare con l'ascia, asciare, sgrossare',⁷³ e che Olives traduce come «abradere cum falce vel dolabra», cioè 'tagliare con una falce o scure'. Si tratta però di un'interpretazione che è frutto di una ricostruzione paretimologica. La voce *doa* non è infatti da mettere in rapporto con il verbo DOLARE, ma semmai con il latino DOGA: se nel latino classico la voce DOGA aveva il significato di 'vaso (e quindi misura) di liquidi',⁷⁴ nel latino medievale passa ad acquisire anche quello di 'fossa'.⁷⁵ Il significato del vocabolo *doa* in sardo è quindi quello di 'striscia di terreno che viene scavata intorno ai terreni da debbiare per impedire la propagazione di un incendio', come mette in luce lo stesso Wagner nel *DES* alla voce *dogare*.⁷⁶

dogare centr.; *doare*, *addoare* log. 'scavare un fosso intorno ai terreni da debbiare'; *fakere sa doga* (Nuoro) 'tagliare la terra in modo che il fuoco non possa passare' [...]. Siccome *dogare* ha il senso 'ripararsi dal fuoco' (facendo *dogas*), ha preso nel nuor. il senso generale di 'ripararsi', 'scansare' [...]. È da escludere una parentela con il tosc. *debbio*, *-are* [...]. Una tale parentela si deve scartare non solo per ragioni fonetiche (d'altronde l'antica forma toscana era *debblo*: Prati, *l.c.*), ma anche perché *dogare* non è proprio

⁷² Olives 1567, c. 50ra.

⁷³ *DEL*, s.v. *dolo*.

⁷⁴ *DEL*, s.v. *doga*: «sorte de vase».

⁷⁵ DU CANGE, s.v. *doga*¹.

⁷⁶ Si veda anche *REW*, s.v. *doga*, 2714.

ciò che è *debbiare*; questo significato ‘bruciare gli sterpi per preparare un terreno coltivabile’, mentre il significato originario di *dogare* è ‘scavare un fosso intorno ai terreni, perché non possa passare il fuoco quando si debbiano questi terreni’.⁷⁷

Se Wagner esclude la possibilità di un legame con l’italiano *debbio*, voce tutt’ora di etimo incerto,⁷⁸ sarà da rilevare come anche l’italiano *conservi* un continuatore del latino DOGA, che Wagner riconosce nell’italiano *dogaia* («canale di scolo delle acque in un terreno»),⁷⁹ la cui etimologia risale più direttamente al latino medievale DUGARIA, «Fossa vel canalis, ut coniecto, a *Doga*, Fossa».⁸⁰ Che non vi sia alcuna relazione etimologica tra il sardo *doare* e il latino DOLARE è confermato dagli *Statuti Sassaresi*, al cap. XLII del libro I (*De non ponner fogu*), nella sezione dedicata alla prevenzione degli incendi:

In su districtu de Sassari, Romangna et Flumenargiu neuna persone pongnat focu in alcunu modu in locu suo over açenu, asteris si su locu esseret cungnatu over dovatu, dave su quale su focu essire non pothat. [...] Et focu non se pongnat foras de vingna, ortu over locu cungiato, over dovatu pro usclare terra [...].⁸¹

Si noterà, negli *Statuti Sassaresi*, il participio passato *dovatu*: il verbo *dovare* del logudorese è infatti una variante del verbo *doare*, poiché la voce DOVA, come risulta nel DU CANGE, è un allotropo del latino DOGA.⁸² Si può ottenere una conferma del fatto che la voce non sia imparentata con il latino DOLO consultando la redazione latina degli *Statuti Sassaresi*, dove si legge appunto *dovatum* e non *dolatum*: «XLII. [...] Et ignis non ponatur extra vineam, ortum, aut locum clausum, aut dovatum, causa comburendi, sive cremandi terras [...]».⁸³

Ora si osservi cosa accade nelle edizioni successive a quella di Olives. La sua eredità non tarda ad essere raccolta e messa a frutto nella tradizione a stampa della *CdL*. Risale al 1617 la prima edizione che ripropone i *Commentaria* del magistrato sardo.⁸⁴ L’edizione vede la luce presso la ti-

⁷⁷ DES, I, s.v. *doare*, p. 325.

⁷⁸ DELI, s.v. *debbio*.

⁷⁹ TLIO, s.v. *dogaia*.

⁸⁰ DU CANGE, s.v. *dugaria*¹.

⁸¹ Guarnerio 1892-1894, p. 23. Si inserisce la distinzione tra *u* e *v*.

⁸² Cfr. DU CANGE, s.v. *dova*, che rimanda al significato di *doga*¹.

⁸³ Tola 1850, p. 183. Del cap. XLII del libro I si legge solo l’ultima parte.

⁸⁴ Hieronymi Olives Sardi utriusque censurae doct. et militis, Regij Consiliarij, ac in supremo Regio Consilio Domini Nostri Regis Hispaniarum Fisci, et Regij Patrimonij Advocati. *Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et*

pografia dell'allora arcivescovo di Oristano, Antonio Canopolo,⁸⁵ grande benefattore della città di Sassari nonché promotore della nascita del suo Ateneo, a cui spetta il merito d'aver per primo introdotto la stampa nel principale polo urbano della Sardegna settentrionale, affidando la direzione della sua stamperia al tipografo Bartolomeo Gobetti. L'esemplare del 1617 ripropone l'ed. 1567, fatta eccezione per la sostituzione della lettera dedicatoria, che viene riproposta in versione attualizzata: se infatti Olives offriva la propria opera al monarca spagnolo Filippo II, nell'ed. 1617 è il nipote dello stesso Canopolo, Gaspare Figo, come si legge nella *Praefatio*, a donarla all'arcivescovo della città arborense (*Ad illustrissimū et reverendissimum Dōminum Antonium Canopolum archiepiscopum metropolitanum, arborensem*).

Ciò che caratterizza l'ed. 1617 non è una messa a punto normativa, che sarebbe stata peraltro necessaria, considerati i cambiamenti sopraggiunti nel diritto isolano in quei 50 anni che la separano dall'ed. 1567: il riunirsi di successivi Parlamenti (Aytona 1593, Elda 1602-1603 e Gandia 1613-14) aveva infatti promosso una profonda riforma della *CdL*, dalla quale erano state stralciate le norme più severe, sancendo, tra le altre cose, l'abolizione dei giudizi affidati alle *coronas* in cui l'ufficiale era supportato dai *bonos homines*. Se queste deroghe non vengono recepite dall'ed. 1617, è però la *facies* linguistica della *CdL* ad essere interessata da un progetto di totale ripensamento. L'ed. seicentesca sassarese è infatti la prima di un gruppo di stampe (1617, 1708 e 1725) che, oltre a essere accomunate dal fatto di accludere il commento di Olives, sottopongono il codice legislativo arborense a «un “ammodernamento” e a una riscrittura in chiave logudorese».⁸⁶ Se confrontata con l'arborense del ms. e dell'inc., la lingua delle edizioni 1617, 1708, 1725 è marcatamente logudoresizzata, sia nelle soluzioni fonetico-morfologiche adottate che nell'assortimento lessicale, che rifugge dai cultismi e dagli arcaismi dell'inc. La sostituzione dei vocaboli reputati desueti e dei tecnicismi dal significato ormai oscuro rappresenta un'interessante reazione al superamento degli istituti giuridici non più in vigore e al cambiamento di quelle coordinate storico-culturali in cui era immerso il mondo raffigurato nella *CdL*, ormai per molti aspetti scom-

veridice impressam, cum Repertorio operis, et Tabula propria Capitulorum, quae erat in impressione veteri, quod Repertorium habetur statim in principio: Tabula vero infra post finem operis, Sassari, Ex Typographia Illustrissimi, et Reverendiss. Domini, D. Ant. Canop. Archiepisc. Arboren., apud Bartholomaeum Gobettum, MDCXVII.

⁸⁵ Sull'attività e la biografia di Antonio Canopolo, si segnalano i lavori di Turtas 1986 e 1988.

⁸⁶ Paulis 1997, p. 47.

parso. Più in generale, nella sostituzione della varietà logudorese a quella arborense è forse possibile ravvisare il segno dell'assegnazione di una patente di prestigio al logudorese, che già nel Cinquecento, in autori come Lo Frasso, Vidal o Araolla, aveva cominciato ad assumere il ruolo di lingua letteraria dell'Isola.

Si confronti, a titolo d'esempio, il trattamento che subisce il cap. 49 nell'ed. 1617:

Constituimus et ordinamus chi sas villas chi sunu usadas de faghene sa doha pro guardia dessoru fogu, depiant-la faghene sa doha segundu chi fuidi usadu peri su passadu, ciascaduna villa in sa habitatsione sua, et chie l'hat havere facta per Sanctu Pedru de Lampadas paghet Soddos .x. per homine, et sa villa chi l'at faghene, fattat-la chi fogu non la bruxede, sa doha. Et si fogu la bruxede, et faghet perdimentu, paghet sa villa soddos .x. per homine, segundu chi este usadu, et su Curadore liras .x. assa corte, et si su Curadore cumandaret a sos jurados, overu à sos ateros homines de sa villa de faghene sa dicta doha, et non la fagheren, paghen comunamente sa pena chi deviat-la pagare su officiale, et su officiale siat liberu.⁸⁷

Dal punto di vista della ricezione del testo, è importante notare la nuova patina linguistica che viene stesa sulla *CdL*. Un confronto con la lingua dell'inc. mostra come il logudorese soppianti l'arborense: la desinenza di 3^a persona plurale dei verbi risulta in *-n*, com'è tipico del logudorese, anziché in *-nt*, nei seguenti esempi: *sunu* al posto di *sunt*, *fagheren* al posto di *fagherent*, *paghen* al posto di *paghint*; il pronome *chie* assume la forma *chie*; scompaiono tutte le desinenze finali in *-i* <-E latina, ampiamente attestate nell'arborense medievale (in oscillazione con *-e*), e vengono "ripristinate" tutti le desinenze in *-e* (*habitationi* diventa *habitatsione*; *homini* diventa *homine*); il pronome *illa* viene sostituito dalla forma *la*; la 3^a persona del congiuntivo presente *fazat* diventa *fattat*.⁸⁸ L'ammodernamento è anche lessicale: la locuzione *per temporale* è infatti sostituita da *per isu passadu*.

Altro cambiamento interessante riguarda la lezione *barigare*. Se nell'inc. si leggeva: «fazat-illa qui foghu non la barighit, sa doha. ⁴Et si foghu illa barighat [...]», nell'ed. 1617 il verbo *barigare* 'valicare, superare, oltrepassare' viene sostituito dalla banalizzazione *bruxare* 'bruciare' («fattat-la chi fogu non la bruxede, sa doha. Et si fogu la bruxede [...]»). Se l'inc. imponeva insomma che la *doa* venisse realizzata in modo che il fuoco non la potesse oltrepassare, l'ed. 1617 stabilisce invece che venga predi-

⁸⁷ Ed. 1617, p. 86.

⁸⁸ Cfr. Blasco Ferrer 1986.

sposta in modo che il fuoco non la possa bruciare. Se è vero quanto affermava lo stesso Wagner – che cioè il significato originario del verbo *doare* non era quello di ‘bruciare gli sterpi per preparare un terreno coltivabile’, ma di ‘scavare un fosso intorno ai terreni’ – l’ed. 1617 sembra fraintendere il nodo della questione: il problema posto dalla *CdL* non dovrebbe essere che il fuoco non bruci la *doa* giacché qui l’incendio dovrebbe arrestarsi (in considerazione della natura della *doa* stessa, che è nient’altro che una fossa), ma che il fuoco non superi la *doa*, con ciò provocando ulteriori danni. Difficile pensare che la sostituzione di *barigare* nell’ed. 1617 possa essere motivata dalla mancata comprensione del verbo, poiché non si tratta di un vocabolo raro o ricercato. Ci si può allora chiedere se, in qualche misura, la ricostruzione paretimologica nell’ed. 1567 del vocabolo *doa* possa aver condizionato l’intervento sulla lezione originaria presente nell’inc. da parte di chi diede alle stampe l’ed. 1617, giacché dall’interpretazione di Olives la *doa* pare essere la sezione di terreno erasa («dolare est abradere cum falce»), e non invece il terreno che si scava intorno alla sezione eventualmente da debbiare. Va comunque detto che, al di là del fraintendimento di Olives, se originariamente Wagner delimita il significato originario del verbo *doare* entro un’accezione specifica che è preliminare, ma non coincidente, con l’atto del debbiare, è probabile che nel tempo, forse già nell’epoca in cui scrive Olives, il vocabolo avesse assunto il significato di ‘debbiare’ e quindi ‘bruciare’ *tout court*. Se, per esempio, si consulta il *Dizionario* di Casu, edito nel 1934 e recentemente ripubblicato nel 2002, alla voce *doare*, si leggerà infatti una definizione (che è però, almeno in parte, mutuata dalle annotazioni lessicali apposte da Guarnerio alla sua edizione 1892-1894 degli *Statuti Sassaresi*), che conferma lo slittamento semantico verso il significato di ‘debbiare’, in questa attività ricomprendendo sia la più generale ripulitura del terreno dalle piante secche sia l’attività della bruciatura degli sterpi e delle erbe:

doàre *tr.* sgherbire, rasiare, tagliare le frasche ingombranti in una selva o nei viottoli di campagna. *Dogn’annu si ’ettat su bandhu pro doare sos ’utturinos* ogni anno si comanda con bando pubblico che si liberino dalle frasche ingombranti i viottoli di campagna. | Tagliare le frasche e bruciarle per una striscia di terreno allo scopo di preservare dall’incendio il resto del podere. *Su padronu previdente doat su logu a tempus sou* il padrone previdente brucia a suo tempo le frasche a strisce tutto intorno al podere. Anche *dovàre* (Cod. Rep. Sass.) chiudere.⁸⁹

⁸⁹ Come sottolinea Paulis (2002, p. 16), editore del *Vocabolario* di Casu, «Il significato di ‘chiudere, chiuso, cinta’ attribuito ai lessemi considerati è infondato e riposa su una fantasiosa in-

| *rifl.* difendersi.⁹⁰

Nel 1851, lo Spano, nel *Vocabolariu Sardu-Italianu*, attribuiva alla voce *doa* il significato di «raschiatura della terra, onde non possa oltrepassare il fuoco che si appicca ai campi che si vogliono fecondare e seminare»,⁹¹ mentre nel recentissimo *DITZLCS (Ditzionàriu de sa Limba e de sa cultura sarda)* di Mario Puddu, si legge la seguente definizione: «corria de terra, ororu de làcana, illimpiada po no intrare fogos fuios a unu terrenu»⁹² («striscia di terra, lungo il confine, ripulita affinché non entri il fuoco sfuggito da un terreno»)⁹³ Si vede quindi come il significato originario legato al latino *DOGA*, ‘fossa’, sia andato perduto nel sardo moderno.

Altre riforme seicentesche che interessano la *CdL* saranno riunite nelle *Leyes y Pragmaticas reales del reyno de Serdeña* pubblicate a Napoli nel 1640 dal *regente* sardo del Supremo Consiglio d’Aragona Francisco Ángel Vico y Artea.⁹⁴ Anche queste deroghe (che riguardano buona parte dei capitoli della *CdL*) e il processo di riforma a cui è sottoposta la compilazione legislativa giudiciale non ne intaccano né ne rettificano la tradizione testuale. Così anche il Settecento non si fa mancare le sue edizioni della *CdL* e le due che in questo secolo vedono la luce, quella del 1708 e quella del 1725, ripropongono i *Commentaria* di Olives, che si confermano dunque come uno strumento giuridico indispensabile.

Nel periodo sabauda la *CdL* sarà poi definitivamente soppiantata dalla legislazione regia e viceregia per quanto concerne il diritto privato, ma continuerà ad avere la funzione di regolare gli aspetti consuetudinari della società agro-pastorale della Sardegna (sconfinamenti di pascolo, contratti di soccida, ecc.). È in questo quadro che si inserisce l’edizione del 1805. Apparsa per le cure del magistrato sardo Giovanni Maria Mameli de’ Mannelli, l’edizione, condotta con criteri alquanto discutibili, ha però il grande pregio di prevedere una traduzione in italiano e numerose note esplicative, che compongono un metatesto erudito nel quale l’autore illustra la storia e i costumi sardi. L’edizione di Mameli de’ Mannelli rappresenta un’opera militante: per quanto talvolta l’autore si dedichi a tentativi

interpretazione etimologica del Tola: “terreno *dogato*, cioè cinto o fasciato di legno, presa la similitudine dalla *doga*”, intesa come ‘assicella di legno’».

⁹⁰ Casu 2002, s.v. *doàre*.

⁹¹ Spano 1998, s.v. *doba*.

⁹² *DITZLCS*, s.v. *doa*, p. 883.

⁹³ La traduzione è mia.

⁹⁴ Cfr. Manconi 2004.

di ricostruzione filologica del testo e ad approfondimenti linguistici, il principale afflato dell'ed. 1805 è di natura chiaramente patriottica. Interessante documento della lettura che della *CdL* viene data da un giurista sardo nell'Europa in cui il diritto dei popoli comincia a far sentire la propria voce,⁹⁵ l'edizione di Mameli rappresenta un atto d'amore verso la Sardegna e il suo diritto patrio:

Quanta compiacenza mai io provo, ogni qualvolta rivolgo in mente il vantaggio, che ha recato alla mia Patria la non interrotta osservanza delle sue leggi antiche, e particolarmente di questo Codice, che conta giù oltre a' quattrocent'anni, dacchè sono persuaso, che da ciò in gran parte dipenda l'uniformità de' costumi mantenutavisi fin ora pressochè interamente, e la venerazione pe' suoi propj Statuti, ed il più fedele attaccamento a' suoi legittimi Sovrani; le quali cose l'anno preservata dal gettarvi radici lo spirito convulsivo, che in questa nostra età ha invaso una gran parte dell'Europa, e l'anno animata ad opporre la più valida resistenza a' terribili sforzi della più imponente forza nemica, con ammirazione fin di quelli, che non si sono dati il pensiero d'imitarla.⁹⁶

È proprio la volontà di garantirne la maggiore diffusione possibile a spingere Mameli a realizzarne una traduzione («La traduzione della *Carta de Logu*, intrapresa da me ad intendimento di rendere maggiormente noto un Codice così ben inteso, e de' migliori, che si sieno compilati ne' suoi tempi»)⁹⁷ dal sardo, lingua che Mameli, sulla scorta dell'autorità di Varchi nell'*Ercolano*, considera «una delle quattordici lingue d'Italia, siccome la Sardegna è una delle quattordici sue Regioni»:⁹⁸

Con ciò mi lusingo di avere ottenuto di dare a divedere, che in sostanza la Sarda è un composto della Latina, e dell'Italiana favella, da qualche parola Greca in fuori, fors'anche usat'anticamente da' Latini, e da qualche voce di uso più antico fra i Sardi, e la qual favella figurar può tra di esse quello, che ne' tre Regni della Natura figurano certi animali, e certe piante, e certi sassi, e vale a dire il passaggio da un Regno all'altro, e dall'una all'altra classe.⁹⁹

⁹⁵ «Quando pubblicò le *Costituzioni* Mameli aveva dunque una solida preparazione tecnica ed una profonda conoscenza del diritto patrio della Sardegna. Era uno spirito aperto, che aveva guardato con simpatia il moto patriottico del 1793-96: il suo nome figura infatti in un elenco di sospetti di "giacobinismo" trovato nel 1795 nelle carte del generale delle armi, marchese della Planargia» (Mattone 2001, p. VII).

⁹⁶ Mameli de' Mannelli 1805, p. 7.

⁹⁷ *Ibidem*, Proemio, p. 1.

⁹⁸ *Ibidem*, Proemio, p. 2.

⁹⁹ *Ibidem*.

È poi eloquente che Mameli chiuda il suo *Proemio* al testo su una citazione tratta dal *Temistocle* di Metastasio, in cui il protagonista, alla domanda di Serse sulle ragioni del suo amore per la sua città, Atene, elenca tutti gli “oggetti” che lo legano indissolubilmente alla sua terra d’origine: «[...] Le ceneri degli Avi | Le Sacre Leggi | i tutelari¹⁰⁰ Numi | La favella, i costumi | Il sudor, che mi costa | Lo splendor che ne trassi | L’aria, i tronchi, il terren, le mura, i sassi». È insomma la riprova che, ad inizio Ottocento, una nuova edizione della *CdL* non è più giustificata dalla necessità di mettere a disposizione dei lettori un testo normativo ancora pienamente funzionante a livello giuridico, ma che l’operazione compiuta da Mameli ha soprattutto il sapore del recupero antiquario, poiché nei suoi commenti l’erudizione è primariamente posta al servizio della ricostruzione storiografica e non dell’*interpretatio iuris*.

L’ed. 1805, come dichiara lo stesso Mameli, si fonda sull’ed. 1567 di Olives, sul cui testo l’autoire si sente però libero di operare in totale libertà, concedendosi un radicale aggiornamento linguistico: «In una cosa non ho saputo prescindere dal dipartirmi dall’edizione di Madrid, e si è nella maniera di scrivere certe voci, che ho procurato di adattar più alla pronunzia Sarda d’oggi sulla scorta della migliore ortografia tanto Italiana, che Latina».¹⁰¹ Mameli manifesta anche il desiderio, poi non portato a compimento, di proseguire in un secondo volume per procedere alla pubblicazione sia dei *Commentaria* di Olives sia delle *Questioni giuridiche*, che ricaverebbe da un’altra edizione della *CdL* in suo possesso.¹⁰² Le glosse di Olives sono comunque tenute in grande conto anche nell’ed. 1805, tanto da essere riproposte e ampliate in molte delle note al testo.

Così avviene anche per il cap. 49 della *CdL*. Mameli de’ Mannelli si lascia convincere dalla falsa etimologia fornita da Olives, sostenendo appunto la derivazione di «*Doha* dal Latino *dolare*, quasi a dire dola, piattamento»,¹⁰³ ma non manca di notare che il rimando al *dolabrum* (‘scure’) gli pare improprio.

Vuole il Comentatore, che ciò significhi di doversi fare il rastiamiento, o sarchiato tanto ampio, che non possa oltrepassarlo il fuoco: così dev’essere: ma qua il Legisla-

¹⁰⁰ Nell’ed. 1805 si leggeva «tulerari».

¹⁰¹ Mameli de’ Mannelli 1805, *Proemio*, p. 6.

¹⁰² «Non metterò però mano alla formazione del secondo volume, che qualora questo mio lavoro abbia la sorte di meritar favorevole incontro particolarmente presso de’ miei Compatriotti i Sardi, i quali bramo sempre più persuasi del mio non inoperoso interessamento in tutto ciò, che può riguardare il bene della comune nostra Patria, in cui tutt’amo» (*Ibidem*, *Proemio*, p. 9).

¹⁰³ *Ibidem*, nota 92, p. 67.

tore ha voluto inculcar la diligenza, con cui si dee rastiare, e chisciare, onde non vi si poss'appicciare il fuoco; di fatti si serve della voce *doha* per significare, che dee farsi tanto diligentemente, che sembri d'esservi passata la pialla, non che la falce, od il sarchio, oppure il rastrello, in modo, che neppur serpeggiando possa comunicars'il fuoco per mezzo del terreno piallato: il beccastrino, *dolabrum*, di cui parla il Comentatore, non è strumento atto a quest'operazione.¹⁰⁴

Mameli de' Mannelli aggiunge così fraintendimenti a fraintendimenti: traduce infatti la voce DOLABRUM chiamata in causa da Olives («dolare est abradere cum falce vel dolabra») come *beccastrino*, che è una 'zappa lunga e stretta (per rimuovere i sassi, per sterrare)',¹⁰⁵ mentre nel latino medievale DOLABRUM o DOLABRA sono vocaboli che hanno il significato di 'scure, ascia'.¹⁰⁶

Si vede allora come, di edizione in edizione e di metatesto in metatesto, dal Trecento all'Ottocento, "le parole e le cose" della *CdL* d'Arborea si facciano via via sempre più sbiadite agli occhi dei nuovi lettori. Di lì a poco, nel 1827, la *CdL* d'Arborea verrà definitivamente sostituita dalla consolidazione feliciana (*Leggi civili e criminali pel Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di Sua Maestà il re Carlo Felice*), che comunque, almeno in qualche articolo, anche se ampiamente riformulato, occhieggia alla *CdL*, «in particolare nella parte dedicata al diritto penale sostanziale». ¹⁰⁷ Non a caso, l'esemplare dell'inc. conservato oggi nella Biblioteca Reale di Torino reca nel retro della coperta l'indicazione «Ex Bibliotheca Regis Victori Emmanuelis», che rivela l'appartenenza del volume alle collezioni sabaude. Prima della sua definitiva dismissione, un'ultima edizione della *CdL* vedrà la luce nel 1826 a Parigi nella versione di Mameli del 1805, inserita da Jean Alexandre Buchon all'interno della *Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue vulgaire du treizième au seizième siècle, avec notes et éclaircissements*, segno che la *CdL* era ormai divenuta, di fatto, niente più che una curiosità per gli studiosi appassionati di Medioevo.¹⁰⁸

¹⁰⁴ *Ibidem*, nota 94, pp. 67-68.

¹⁰⁵ *GDLI*, s.v. *beccastrino*.

¹⁰⁶ Cfr. DU CANGE, s.v. *dolabrum*.

¹⁰⁷ Da Passano 2004, p. 479.

¹⁰⁸ Cfr. Lupinu 2010, p. 6.

APPENDICE

Si offre qui una trascrizione dei capitoli I-XIX (c.1v) e CLXXX-CXCVIII (cc. 5r.5v) del Rubricario secondo l'edizione 1560 della *Carta de Logu d'Arborea*.

I criteri editoriali e di trascrizione adoperati sono di carattere conservativo e tengono conto delle scelte invalse nelle edizioni dei testi sardi medievali. I principali interventi sul testo hanno riguardato: l'inserimento della punteggiatura, degli apostrofi e degli accenti; la regolarizzazione e l'inserimento di maiuscole e minuscole; la separazione delle parole. Si sciolgono le abbreviazioni indicando le lettere compendiate mediante l'uso del carattere corsivo. Tra parentesi uncinate < > vengono indicate le integrazioni editoriali.

Per ulteriori dettagli sui criteri di trascrizione impiegati si rimanda a Murgia 2016, pp. 223-225.

/1v/

- | | |
|-------|--|
| I | De qui consentirit over trattarit sa morte over offensione nostra over de alcuno herede nostru. |
| II | Qui consentirit over trattarit causa alcuna prossa quali perdiremus honore, terra, castellu over alcuna atera dignidadi. |
| III | De qui ochirit homini avisadamenti over desavisadamenti. |
| IIII | Qui hochirit homini minando cavallu in plassa over in silba. |
| V | De <i>qui</i> darit over fagherit dari ad <i>alcuna persona</i> toschu over veneno. |
| VI | Dessu homini qui si achaptarit morto in alcuna villa over in habitatione de cussa. |
| VII | Dessu homini <i>qui</i> esseret isbandido dae ssas terras nostra pro homicidu over <i>per</i> alcuna atera occasione pro sa cale <i>deberet</i> morre. |
| VIII | Dessu homini qui si hochirit issu istessu appensadamente. |
| IX | Dessas feridas <i>et</i> percussiones qui si fagherint qui si 'ndi perderet membro over debilitarit. |
| X | De sas feridas <i>et</i> percussiones incertas. |
| XI | De asaltgiamentus qui s'ant fagheri cum arma <i>et</i> sensa arma. |
| XII | Dessas feridas qui si dubitarint de morte. |
| XIII | De robaria de strada publicha. |
| XIIII | De procedere per via de inquisitioni hui sa causa <i>non</i> esseret certa. |
| XV | Dessos delinquentes qui esserent tentos in alcuno loghu. |
| XVI | De ponni a iurari in sas villas sos iurados de Loghu. |

Ordinamentos de furas e de maleficios

- XVII De quirchari sos curadores *cum* sos iuradus sas *dommos* hui avirint suspectu.
- XVIII Dessos corgios de qualuncha bestiamen siat qui s'ant achaptari furadissos de fura.
- XIX De su *pregonto* qui sos oficiales *debent* fagheri in sos officios issoro.

/5r/

- CLXXX De sos qui portarint boes forasteris, qui *siant* tenudos de 'llos clobari a boe instanti de su loghu.
- CLXXXI De sos boes qui sunt de mala fama, *qui* su pubillu siat tenudo de 'llu clobari.
- CLXXXII Qui su boynargiu siat tenudo de torrari berbu sa nocti *quandu* li fuirit alcuno iuhu assu pubillu.
- CLXXXIII Qui sos officialis *siant* tenudos dogni annu <de> chircari su bestiamen pro su bestiamini agenu qui bi ant acatari.
- CLXXXIII De su bestiamini qui ad sos pastores at *berne* ad intradura.
- CLXXXV De su delictu *et* furas qui si ant faghene, qui si deppiat dari a su cuyli qui at esser plus aprobe.
- CLXXXVI Qui nixuna persona qui pastori non siat non deppiat tocari sa bestia qui at acatari morta.
- CLXXXVII De su pastori qui siat cretidu ad *sagramentu* suo de sa fura qui si 'lli at esser fata, si est de bona fama.
- CLXXXVIII De su cani over iagaru qui faguerit dannu in alcuno bestiamini.
- CLXXXIX De qui at narri alcuna paraula criminosa ad alcuna persona.
- CXC Qui narrit corrudu ad atera persona.
- CXCI De qui fagherit sas ficas daenanti de alcuno officiali nostro o atera persone.
- CXCII Qui narrit alcuna paraula iniuriosa ad alcuno officiali nostro faguendo sos fattos nostros.
- CXCIII De qui mitteret manu ad alcuno officiali nostru in persone.

/5v/

- CXCIII De his boes qui s'ant achatare in sus lavoris.
- CXCV Qui nixuno non deppiat ponni bestiamini acordadamenti in vingias e ortus pro causa qui los ochiant.
- CXCVI De qui at arari in loghu o parti hue starit bestiamen.

- CXCVII De is pastores qui ant in guardia su bestiamen, qui non fassant *damnu* in vingias, ortos o labores.
- CXCVIII Qui sus officialis o maioris apant a llogari su bestiamen, qui non possat averi nen faghene *damnu* in logu alcuno.

Finisse sa taula de sus capidulus qui si contennent in Carta de Loghu.
Sequitur capidulos.

APPARATO

XVII curadores] **euradores**

CLXXXV plus aprobe]

Accanto alle parole finali della rubrica, una mano scrive, con un inchiostro marrone, «fura de habitacione», inserendo così il rimando alla rubrica posta ad apertura del corrispondente capitolo.

CLXXXIII siant tenudos dogni annu <de> chircari] **siant tenudos dogni annu chircari**

CLXXXVIII iagaru] **iagari**

CXCIII s'ant achatare] **sunt achatare**

BIBLIOGRAFIA

- Antonelli Roberto 1985, *Interpretazione e critica del testo*, in Asor Rosa Alberto (dir.), *Letteratura italiana*, IV. *L'interpretazione*, Torino, Einaudi, pp. 141-243.
- Arrieta Alberdi Jon 2010, *Giuristi e consiglieri sardi al servizio della Monarchia degli Asburgo*, in Manconi Francesco (ed.), *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*, Cagliari, CUEC, pp. 41-98.
- Artizzu Francesco 1995, *Su alcune strutture burocratiche nel giudicato arborense*, in Mele Giampaolo (ed.), *Società e cultura nel giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1992), Nuoro, La poligrafica Solinas, pp. 51-59.
- Besta Enrico - Guarnerio Pier Enea (ed.) 1905, *Carta de Logu de Arborea, Testo con prefazioni illustrative*, Sassari, Dessì (Estratto da *Studi Ssassaresi*, III).
- Blasco Ferrer Eduardo 1986, *La lingua sarda contemporanea. Grammatica del logudorese e del campidanese: norma e varietà dell'uso. Sintesi storica*, Cagliari, Della Torre.
- 2003, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, 2 voll., Nuoro, Ilisso.
- Cadioli Alberto - Mantovani Dario - Saviotti Federico 2008, *La materialità nella filologia*, «Moderna», x, 2, pp. 143-156.
- Casu Pietro 2002, *Vocabolario sardo logudorese-italiano*, in Paulis (ed.) 2002, Nuoro, ISRE, Ilisso.
- Casula Francesco Cesare (ed.) 1994, *La Carta de Logu del Regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico*, Cagliari, Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto sui rapporti italo-iberici.
- Cossu Pinna Giuseppina 1995, *La Carta de Logu dalla copia manoscritta del XV secolo custodita presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari alla ristampa anastatica dell'incunabulo: bibliografia aggiornata e ragionata*, in Mele Giampaolo (ed.), *Società e cultura nel giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1992), Nuoro, La poligrafica Solinas, pp. 113-119.
- Costa Paretas Maria Mercè 2004, *Intorno all'estensione della Carta de Logu ai territori feudali del Regno di Sardegna (1421)*, in Birocchi Italo - Mattone Antonello (ed.), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, Laterza, pp. 377-384.
- DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960.

- DEL = Ernout Alfred - Meillet Antoine 2001, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Retirage de la 4^e édition augmentée d'additions et de corrections par Jacques André, Paris, Klincksieck.
- DELI = Cortelazzo Manlio - Zolli Paolo 1999, *Dizionario etimologico della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli.
- DES = Wagner Max Leopold 1960-1964, *Dizionario etimologico sardo*, Winter, Heidelberg (= Paulis Giulio (ed.), 2 voll., Nuoro, Ilisso, 2008).
- Derudas Maria 2010, *Il concetto di diritto comune in Girolamo Olives*, «Archivio Storico Giuridico Sardo», 15, pp. 19-71.
- Dettoni Antonietta 2012, *Su alcune attestazioni del termine "nazione" in Sardegna. Storia dell'evoluzione di una parola fra linguistica e letteratura*, in Putzu Ignazio - Mazzon Gabriella (ed.), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, Milano, FrancoAngeli, pp. 577-593.
- DITZLCS = Puddu Mario (ed.) 2015, *Ditzionàriu de sa Limba e de sa cultura sarda* (2000), Cagliari, Condaghes.
- DU CANGE = Du Cange Charles (ed.) 1883-1887, *Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum a Carolo Du Fresne domino Du Cange*, Niort, Léopold Favre.
- Fadda Bianca 2002, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, «Archivio Storico Sardo», 42, pp. 1-91.
- Fodale Salvatore 1976, *Cardona, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 19, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, testo disponibile al sito <www.treccani.it> [ultimo accesso: 12/05/2017].
- GDLI = Battaglia Salvatore (ed.) 1961-2000, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino, Einaudi.
- Guarnerio Pier Enea (ed.) (1892-1894), *Gli Statuti della Repubblica sassarese, testo logudorese del secolo XIV*, «Archivio glottologico italiano», 13, pp. 1-124.
- Ledda Alessandro 2012, *Per l'attribuzione della Carta de logu del 1560*, «La Bibliofilia», CXIV, 1, pp. 133-152.
- Lupinu Giovanni (ed.) 2010, *'Carta de Logu' dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, con la collaborazione di Giovanni Strinna, Oristano, Istar-Centro di Studi Filologici Sardi.
- 2013a, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, «Cultura Neolatina», LXXIII, 1-2, pp. 185-211.
- 2013b, *Appunti sul contatto linguistico sardo-pisano nel Medioevo*, «Studi Linguistici Italiani», XXXIX, 1, pp. 107-115.

- Manconi Francesco 2004, *Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Ángel Vico y Artea*, in Murgia Giovanni - Anatra Bruno (ed.), *Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai re cattolici al secolo d'oro*, Roma, Carocci, pp. 291-333.
- Mameli de' Mannelli Giovanni Maria (ed.) (1805), *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu. Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note del Consigliere di Stato, e Riferendario Cavaliere Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli Patrizio di Cagliari, e di Rocca-Contrada, Giudice del Consolato in Cagliari della Società Georgica di Treja. La Nota CCXXXV contiene un Saggio Storico-Geneologico della Nobilissima Casa d'Arborèa*, In Roma, presso Antonio Fulgoni.
- Mantovani Dario 2008, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in Garzone Giuliana - Santulli Francesca (ed.), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè, pp. 17-56.
- Mari Paolo 2005, *L'armario del filologo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- Mari Paolo 2013, *Timpanariana e altri saggi di metodo filologico*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- Mattone Antonello 1993, *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, testo disponibile al sito <www.treccani.it> [ultimo accesso: 12/05/2017].
- 1995, *Un mito nazionale per la Sardegna. Eleonora d'Arborea nella tradizione storiografica (XVI-XIX secolo)*, in Mele Giampaolo (ed.), *Società e Cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*. Convegno Internazionale di Studi, Oristano - 5/6/7/8 Dicembre 1992, Nuoro, La poligrafica Solinas, pp. 17-50.
- 2001, *La Carta de Logu d'Arborea nella storia giuridica della Sardegna*, in *Eleonora d'Arborea. Carta de Logu. Tradotta e commentata da Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli*, pp. VII-XV (ristampa anastatica di Mameli de' Mannelli Giovanni Maria (ed.) 1805).
- 2008, *Mariano d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 70, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, testo disponibile al sito <www.treccani.it> [ultimo accesso: 15/05/2017].
- 2012, *Olives, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 79, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, testo disponibile al sito <www.treccani.it> [ultimo accesso: 12/05/2017].
- Merci Paolo 1986, *Per un'edizione critica degli Statuti Sassaresi*, in Mattone Antonello - Tangheroni Marco (ed.), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sas-*

- sari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del Convegno di studi: Sassari, 12-14 maggio 1983, Cagliari, Edes, pp. 119-140.
- Murgia Giulia 2014, *Un "sociolinguista" cinquecentesco: Girolamo Olives e i suoi Commentaria et Glosa in Cartam de Logu (1567)*, «Rthesis», v, 1, pp. 79-112, testo disponibile online: <<http://www.diplist.it/rthesis/>> [ultimo accesso: 12/05/2017].
- 2015b, *Su alcuni catalanismi nella Carta de Logu d'Arborea: analisi sociolinguistica della variantistica tra manoscritto e editio princeps*, in Molinelli Piera - Putzu Ignazio (ed.), *Modelli epistemologici, metodologie della ricerca e qualità del dato. Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica*, Milano, FrancoAngeli, 242-263.
- (ed.) 2016, *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, Milano, FrancoAngeli.
- 2017a (i.c.s.), *Aspects of Polymorphism in Arborea's Carta de Logu*, in Molinelli Piera (ed.), *Language and Identity in Multilingual Mediterranean Settings. Challenges for Historical Sociolinguistics*, Berlin, Mouton de Gruyter.
- 2017b (i.c.s.), *Una lingua cancelleresca: fenomeni di sintassi mista e di interferenza nella Carta de Logu d'Arborea*, in Paulis Giulio - Putzu Ignazio - Viridis Maurizio (ed.), *Il Sardo medioevale: aspetti di sociolinguistica storica*, Milano, FrancoAngeli.
- Olivari Tiziana 2004, *Le edizioni a stampa della Carta de Logu*, in Birocchi Italo - Mattoni Antonello (ed.), *La Carta de Logu nella storia del diritto medioevale e moderno*, Roma-Bari, Laterza, pp. 165-192.
- Olives Girolamo (ed.) 1567, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam, cum repertorio operis et tabula propria capitulorum quae erat in impressione veteri, quod repertorium et tabula habentur infra post finem operis*, Madriti, in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum.
- Ortu Gian Giacomo 2005, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro, Il Maestrale.
- Pasquali Giorgio 1957, *Storia della tradizione e critica del testo*, Firenze, Sansoni.
- Paulis Giulio 2002, *Introduzione*, in Casu Pietro 2002, *Vocabolario sardo logudorese-italiano*, in Giulio Paulis (ed.), Nuoro, ISRE, Ilisso, pp. 7-60.
- Putzulu Evandro 1985, *Cubello, Leonardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 31, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, testo disponibile al sito <www.treccani.it> [ultimo accesso: 15/05/2017].
- Quondam Amedeo 1983, *La letteratura in tipografia*, in Asor Rosa Alberto (dir.), *Letteratura italiana*, II. *Produzione e consumo*, Torino, Einaudi, pp. 555-686.

- Ravani Sara (ed.) 2011, *Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)*, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi-CUEC.
- REW = Meyer-Lübke Wilhelm 1968⁴, *Romanisches etymologisches Wörterbuch* (1911), Heidelberg, C. Winter.
- Schena Olivetta - Tognetti Sergio 2011, *La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, Noceto, Monduzzi.
- Schena Olivetta 2012, *The Kingdom of Sardinia and Corsica*, in Gamberini Andrea - Lazzarini Isabella (ed.), *The Italian Renaissance State*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 50-68.
- Solmi Arrigo 1905, *Le Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII*, Firenze, Tipografia Galileiana.
- Spano Giovanni 1998, *Vocabolario Sardu-Italianu. Con i 5000 lemmi dell'inedita Appendice manoscritta di G. Spano (1851)*, Giulio Paulis (ed.), Nuoro, Ilisso, vol. I. A-E.
- Strinna Giovanni 2010, *Il manoscritto BUC 211*, in Lupinu Giovanni (ed.), *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, con la collaborazione di Giovanni Strinna, Oristano, Centro di Studi Filologici Sardi-ISTAR, pp. 27-46.
- Tanselle G. Thomas 2004, *Letteratura e manufatti* (1998), traduzione di Luigi Crocetti, introduzione di Neil Harris, Firenze, Le Lettere.
- Tavoni Maria Gioia 2009, *Circumnavigare il testo. Gli indici in età moderna*, Napoli, Liguori.
- TLIO = *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*. Disponibile al sito: <<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>> o <www.ovi.cnr.it> [ultimo accesso: 12/05/2017].
- Tola Pasquale 1850, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, Timon (= ristampa anastatica 1983, Sassari, Chiarella).
- Trovato Paolo 1991, *Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570)*, Bologna, il Mulino.
- Turtas Raimondo 1986, *La Casa dell'Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni di formazione dell'Ateneo sassarese (1562-1632)*, Sassari, Gallizzi.
- 1988, *La Nascita dell'Università in Sardegna. La politica culturale dei sovrani spagnoli nella formazione degli Atenei di Sassari e di Cagliari (1543-1632)*, Sassari, Dipartimento di Storia - Università degli Studi di Sassari.

Viridis Maurizio (ed.) 2002, *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi-CUEC.

— 2012, *La nascita della Sardegna quale soggetto storico e culturale nel secolo XVI*, in Serra Patrizia (ed.), *Questioni di letteratura sarda. Un paradigma da definire*, Milano, FrancoAngeli, pp. 61-100.

Zaccarello Michelangelo 2008, *Filologia materiale e culture testuali per la letteratura italiana antica*, in Id., *Reperta. Indagini, recuperi, ritrovamenti di letteratura italiana antica*, Verona, Edizioni Fiorini, pp. 1-22.